

60.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1981

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sulle manovre in atto per ritardare l'applicazione della legge 26 gennaio 1980, n. 9, che adegua le pensioni dei grandi invalidi per servizio alla pensionistica di guerra (4-04979) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2899	giustizia a Salerno (4-05394) (risponde SARTI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	2903
ACCAME: Per il miglioramento delle condizioni economiche dei militari di leva, adeguando la paga del soldato a quella del volontario, e regionalizzando il servizio di leva (4-05578) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	2900	ARMELLIN: Per l'adozione di provvedimenti volti ad evitare lo sciopero proclamato dall'Associazione nazionale conduttori di generatori di vapore (ANCGV) che paralizzerebbe gli ospedali nei giorni 9 e 10 gennaio 1981 (4-06187) (risponde DARIDA, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>).	2906
AMARANTE: Sui programmi di ricerca scientifica previsti, o in corso di attuazione nella provincia di Salerno, con particolare riferimento al settore alimentare (4-02536) (risponde ROMITA, <i>Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica</i>).	2902	AUGELLO: Sulla discrezionalità nella concessione del credito agevolato agrario, da parte di taluni istituti di credito e, in particolare, della Cassa di risparmio per le province siciliane (4-05748) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2906
AMARANTE: Sulla costruzione di un villaggio turistico vicino alla chiesa dell'Annunziata e alla villa Rufolo a Ravello (Salerno) (4-03127) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	2902	BERNARDINI: Sulla veridicità delle notizie secondo le quali la Banca d'Italia, nel dare l'autorizzazione per l'apertura di un nuovo sportello alla Cassa di risparmio di San Miniato (Pisa), ha preteso la chiusura delle agenzie che la stessa banca gestisce in Santo Pietro (Capannoli) (Pisa) (4-04259) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2907
AMARANTE: Per l'adozione di provvedimenti volti a far fronte ai gravi problemi dell'organizzazione della		BOFFARDI: Per dar corso al nuovo assegno con la descrizione in via analitica delle voci componenti gli emolumenti al lordo e al netto	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1981

	PAG.		PAG.
delle pensioni dei pubblici dipendenti (4-03061) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2908	di pubblica sicurezza Capitanata di Foggia (4-05296) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	2913
CICCIOMESSERE: Per preservare da speculazioni edilizie il complesso seicentesco denominato Frascatino sito nel comune di Frascati (Roma) (4-05122) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	2908	COSTAMAGNA: Sull'opportunità di far annotare in apposito registro, tenuto presso le camere di commercio, la nomina e la revoca degli amministratori condominiali, allo scopo di impedire ogni abuso (4-05810) (risponde SARTI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	2913
CICCIOMESSERE: Sul rifiuto del prefetto di Brescia alla richiesta di medici e personale paramedico dell'ospedale civile di tale città per essere inviati nelle zone colpite dal terremoto (4-05763) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	2910	CURCIO: Sul discusso funzionamento della procura della Repubblica di Potenza in merito alla fuga di notizie circa l'attività inquirente, con particolare riferimento alla sospensione del segretario capo della procura citata, dottor Varango, per violazione del segreto istruttorio (4-05652) (risponde SARTI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	2914
COSTA: Per l'adozione di provvedimenti a favore dei comuni per quel che riguarda gli oneri economici e gli aspetti organizzativi dell'attività dei messi di conciliazione (4-05925) (risponde SARTI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	2910	DE CATALDO: Sulla mancata concessione della cittadinanza italiana a Antoine Moschonas, residente da circa 18 anni a Firenze (4-05767) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	2915
COSTAMAGNA: Per l'eliminazione della disposizione che limita l'assegnazione valutaria di turisti italiani che si recano all'estero (4-02815) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2912	FALCONIO: Sul rifiuto da parte della Cassa depositi e prestiti della concessione del mutuo all'ente ospedaliero San Salvatore dell'Aquila per il completamento degli edifici (4-05906) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2915
COSTAMAGNA: Per l'adozione di misure volte ad accertare l'estraneità nella vicenda Sindona di Fabio Larratta e Tom Carini (4-03030) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2912	FIORET: Sul ritardo nell'emissione dei mandati di pagamento a favore dei pensionati statali e invalidi di guerra della regione Friuli-Venezia Giulia (4-04925) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2916
COSTAMAGNA: Per un intervento volto a salvare l'abbazia di Staffarda sita nella frazione Revello (Cuneo) (4-05166) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	2913	GAITI: Sul provvedimento del presidente del tribunale di Bergamo in merito all'attuazione della legge n. 349 del 1973, concernente modifi-	
COSTAMAGNA: Per l'iscrizione nel foglio matricolare del servizio prestato da Gino Custer nel reparto mobile			

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1981

	PAG.		PAG.
cazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (4-04149) (risponde SARTI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	2917	RUSSO RAFFAELE: Per l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare le restrizioni creditizie nei confronti delle industrie della Campania (4-04176) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2925
LANFRANCHI CORDIOLI: Sulla decisione presa dal presidente del tribunale di Bergamo tendente ad estromettere i segretari comunali dal servizio protesti cambiari (4-04310) (risponde SARTI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	2917	SCALIA: Per l'assunzione presso il Ministero degli interni degli idonei al concorso bandito il 1° giugno 1977 analogamente a quanto fatto dal Ministero delle finanze nei riguardi di idonei in precedenti concorsi (4-04419) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	2926
PARLATO: Per l'adozione di provvedimenti in ordine all'enorme numero di ricorsi pendenti presso la suprema corte di cassazione (4-01562) (risponde SARTI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	2919	SPINI: Sulla situazione di crisi creata alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze (4-04061) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	2926
PARLATO: Sugli scatti telefonici illegittimamente addebitati all'utente (4-03557) (risponde DI GIESI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	2921	TRANTINO: Per un migliore trattamento economico e giuridico del personale di ruolo delle prefetture (4-03044) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	2928
PARLATO: Sulla dinamica e sulle conseguenze dell'incidente nel quale sono stati coinvolti due tecnici dell'Istituto di fisica nucleare di Frascati (Roma) durante il collaudo di un'apparecchiatura (4-04496) (risponde ROMITA, <i>Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica</i>).	2922	TREMAGLIA: Sui provvedimenti del presidente del tribunale di Bergamo volti a sottrarre alle competenze dei segretari comunali i protesti delle cambiali e degli assegni bancari (4-05861) (risponde SARTI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	2928
PRETI: Sullo stato di confusione e di abbandono in cui versano gli uffici della ONIG, in via di liquidazione e per la corresponsione al personale degli emolumenti e degli arretrati dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 (4-04968) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2922	ZARRO: Sulla fusione della Cassa di risparmio molisana e del Monte di credito su pegno Orsini e sull'ampliamento dell'organico di quest'ultimo istituto (4-04389) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2929
RALLO: Sulla limitazione, da parte di molti istituti di credito, della vendita dei buoni ordinari del tesoro (BOT) (4-02894) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	2924	ACCAME. — <i>Al Presidente del Consiglio dei ministri.</i> — Per conoscere se è al corrente che la legge 26 gennaio 1980, n. 9, che adegua le pensioni dei grandi invalidi per servizio alla pensionistica di guerra incontra assurdi intralci burocrati-	

ci per una pratica applicazione; infatti i decreti relativi alla concessione di un assegno per il secondo e il terzo accompagnatore ristagnano negli uffici della Ragioneria generale o della Corte dei conti.

Per conoscere inoltre se è al corrente del fatto che il passaggio di categoria cui hanno diritto i privi della vista con più mutilazioni viene subordinato dalla direzione generale delle pensioni del Ministero della difesa, pur non essendo ciò previsto dalla legge n. 9, ad una visita medica presso gli ospedali militari, pur essendo già in possesso dei verbali medici attestanti le condizioni fisiche dei singoli invalidi. Una simile procedura è arbitraria e vergognosa e comporta tempi così lunghi che vanificano i benefici economici ottenuti, a causa della sempre più grave inflazione in atto nel nostro paese.

Per conoscere infine se non ritiene opportuno impartire disposizioni più giuste affinché la legge 26 gennaio 1980, n. 9, non sia più oggetto di manovre e di speculazioni atte soltanto a ritardarne l'applicazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro. (4-04979)

RISPOSTA. — Devesi precisare che i decreti cui viene fatto riferimento nell'interrogazione vengono trasmessi dalle competenti amministrazioni alle rispettive ragionerie centrali per il visto ed il successivo inoltro alla Corte dei conti. Presso detti uffici tali provvedimenti permangono di norma per il tempo necessario ad effettuare i relativi adempimenti, compatibilmente con la mole di lavoro da cui sono gravati gli uffici stessi.

Per altro non trova conferma la circostanza di una prolungata giacenza dei provvedimenti presso le citate ragionerie centrali in quanto risulta che da parte di queste ultime si provvede a dar regolarmente corso agli stessi.

Per ottenere più favorevoli assegnazioni delle invalidità indicate nelle nuove tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda.

Le amministrazioni che hanno liquidato il trattamento di pensione provvedono, per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione delle invalidità, ad inviare alle competenti commissioni mediche le documentazioni sanitarie in loro possesso; queste ultime, sulla base delle documentazioni ricevute formulano le necessarie valutazioni tecniche al fine di accertare se sussistano, nei casi concreti, le condizioni per la attribuzione di una più favorevole pensione.

Le commissioni mediche, soltanto se lo ritengono opportuno, possono sottoporre gli interessati a nuovi accertamenti sanitari. A tal proposito il Ministero della difesa ha fatto presente che la competente direzione generale non richiede alle commissioni sanitarie la visita medica dei pensionati.

Per quanto attiene alla opportunità di impartire disposizioni più rispondenti alla sollecitata applicazione delle norme, si riferisce che la direzione generale del Tesoro in data 30 aprile 1980, ha emanato la circolare n. 1282 con la quale è stato stabilito, fra l'altro, che gli aggiornamenti delle partite di pensione privilegiata in corso di pagamento e le liquidazioni degli arretrati spettanti venissero effettuati con la rata scadente nel mese di luglio 1980.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

se non intenda promuovere un deciso miglioramento delle condizioni economiche dei militari di leva, adeguando la paga del soldato a quella del volontario, e « regionalizzando » il servizio di leva in modo che i giovani non vengano sradicati dal loro tessuto sociale;

se non ritenga che lo stato in cui attualmente si trova il giovane militare, con una paga insufficiente e la impossibilità di contatti frequenti con il tessuto sociale di origine, oltre a rendere praticamente impossibile ogni arricchimento

culturale, finisca con il creare uno stato di emarginazione con riflessi morali e sociali che non possono lasciare indifferente;

se non ritenga cioè che, di fronte a fenomeni di cui da tempo si discute come quello della droga o della prostituzione maschile nelle caserme, essi non possono proprio essere alimentati dal fatto che alla brusca interruzione delle relazioni affettive, provocata dalla chiamata alle armi, si aggiunge la esclusione di rapporti affettivi e anche sessuali a seguito della precaria situazione finanziaria in cui il giovane militare è tenuto con il rischio di essere coinvolto dal fenomeno di adescamento cui i militari sono da tempo fatti oggetto da parte di omosessuali e spacciatori di droga;

se sia infine a conoscenza di come nelle piccole comunità, dove sono ubicati consistenti installazioni militari, il problema dell'inserimento del giovane militare nella vita della collettività acquista un particolare carattere di urgenza.

Detto ciò l'interrogante chiede di sapere se e quali misure intenda prendere il Governo per risolvere il problema economico del soldato e quello della sua utilizzazione regionale; quali misure intenda prendere per un controllo sull'uso della droga nelle caserme e, infine, se non intenda promuovere una normativa che consenta ai comandi militari di discutere periodicamente, insieme agli enti civili del posto, e attraverso la istituzione di « comitati paritetici » tutti i problemi concernenti la vita dei militari nella comunità in modo analogo a quanto è stato disposto di recente per le servitù militari.
(4-05578)

RISPOSTA. — Il miglioramento della condizione dei militari di leva è uno degli obiettivi che la Difesa perseguirà con il massimo impegno. Nella relazione presentata alla VII Commissione permanente della Camera, questo ministero ha manifestato in proposito i propri intendimenti, che, in risposta all'interrogazione del deputato Accame, possono così riassumersi:

1) presentazione al più presto in Parlamento di provvedimenti legislativi che raddoppino l'attuale paga dei militari di truppa ed estendano a tutti i militari benefici in settori particolari (viaggi gratuiti in ferrovia in occasione dei permessi di fine settimana; equo indennizzo in caso di morte o invalidità; eccetera);

2) verifica delle possibilità di attuazione concreta della regionalizzazione del servizio militare, naturalmente nei limiti in cui ciò può essere consentito dalle esigenze derivanti dalla dislocazione delle unità nel territorio nazionale. Ciò anche tenendo conto che un processo di regionalizzazione è già parzialmente in atto attraverso l'utilizzazione dell'elaboratore centralizzato e dei programmi predeterminati per la formazione dei contingenti di leva. Sistema questo che consente di operare una selezione delle reclute in rapporto ai compiti da assolvere e di ripartirli tra le varie unità, minimizzando la distanza fra luogo di residenza e destinazione di impiego;

3) scambi di informazioni con gli altri paesi europei e direttive, già impartite, per l'intensificazione dell'attività preventiva in tema di diffusione degli stupefacenti. Il fenomeno allo stato non appare preoccupante: l'uso di droga nelle forze armate ha una incidenza dell'1,5 per cento, che solo per lo 0,2 per cento riguarda personale effettivamente affluito alle armi ed è per altro limitato ai soli militari di leva. Tuttavia, occorre studiarlo a seguirne gli sviluppi (sperabilmente di regresso) alla luce anche dell'esperienza dei paesi, i cui eserciti da più tempo sono interessati dal triste fenomeno.

Circa, infine, il problema dell'inserimento dei militari nel contesto sociale delle località in cui prestano servizio, questo ministero si impegnerà a verificare, oltre alle già accennate possibilità di attuazione concreta della cosiddetta regionalizzazione, la consistenza delle necessità più urgenti e a individuare le soluzioni più idonee a garantire al cittadino-militare una esperienza sempre più intensamente ispi-

rata al principio fondamentale, in una democrazia, del rispetto della personalità umana.

Il Ministro: LAGORIO.

AMARANTE. — *Al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere l'elenco dei programmi di ricerca scientifica previsti o in corso di attuazione nella provincia di Salerno, con particolare riferimento al settore alimentare;

per conoscere, inoltre, l'entità dei finanziamenti deliberati per la realizzazione dei suddetti programmi e la durata dei programmi stessi. (4-02536)

RISPOSTA. — Nella provincia di Salerno sono in corso i seguenti programmi di ricerca:

a) a cura dell'istituto sperimentale per l'ortocultura di Salerno, un programma straordinario per il miglioramento quantitativo di alcune specie da orto, in corso di finanziamento, per lire 728 milioni, a carico delle disponibilità recate dalla legge 17 dicembre 1977, n. 984, per tale settore di attività;

b) a cura dell'istituto sperimentale per il tabacco Scafati, un programma per la selezione genealogica di tabacco orientale, finanziato in parte dalla CEE ed in parte dallo Stato, per un importo di lire 63.250 mila, a carico delle disponibilità recate dalla stessa legge n. 984 del 1977;

c) inoltre, nel primo stralcio operativo (di circa 39 miliardi) del progetto speciale della ricerca scientifica ed applicata nel Mezzogiorno, sono state incluse due iniziative riguardanti la provincia di Salerno. La prima riguarda ricerche genetiche, varietali e fitopatologiche in campo frutticolo per circa 160 milioni da utilizzare presso la stazione sperimentale delle conserve alimentari di Salerno. La seconda, prevede il potenziamento della sezione di Salerno

della stazione sperimentale per le industrie alimentari di Parma; tale progetto comporterà nel primo anno un investimento di circa 4 miliardi e nel triennio un investimento di oltre 5 miliardi, con una occupazione aggiuntiva di 30 unità.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: ROMITA.

AMARANTE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che nel comune di Ravello, vicino alla celebre ed incomparabile Villa Ruffolo ed alla antica chiesa dell'Annunziata, è stata iniziata la costruzione di un villaggio turistico che si dovrebbe estendere su un'area di 5.300 metri con una volumetria di circa 4.000 metri cubi; premesso, altresì, che il suddetto comune, benché da tempo obbligato per legge a dotarsi del piano regolatore generale, è tuttora sprovvisto dello strumento urbanistico —

1) quali iniziative sono state adottate o si intendono adottare, con l'urgenza che la situazione richiede, per impedire lo scempio di una delle località più incantevoli d'Italia e di un patrimonio ambientale, artistico, culturale irripetibile che appartiene a tutta la collettività;

2) se per la realizzazione del suddetto villaggio turistico siano stati concessi finanziamenti od agevolazioni da parte della Cassa per il mezzogiorno o di altri enti pubblici e, in caso affermativo, se non si ritenga di procedere alla revoca del provvedimento concessivo. (4-03127)

RISPOSTA. — Il comune di Ravello (Salerno) rientra tra quelli il cui territorio è compreso nello studio di piano paesistico della costiera amalfitana, alla cui elaborazione la sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici della Campania ha prestato la propria collaborazione e le cui prescrizioni sono servite di traccia per i

pareri estremamente restrittivi espressi fino al 31 dicembre 1977 data in cui, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli organismi regionali venivano a sostituire la sovrintendenza nell'esercizio della salvaguardia delle bellezze panoramiche e paesistiche vincolate secondo la legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il villaggio cui si riferisce l'interrogazione va identificato in una autorizzazione concessa nel comune di Ravello, tuttora effettivamente privo di strumenti urbanistici, al signor Catello Ingenito dalla regione Campania nella cui competenza rientra dal 1° gennaio 1978, a seguito del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Questo Ministero ha già interessato la regione Campania per avere più precise informazioni sull'iniziativa denunciata nell'interrogazione, sia al fine della conservazione del pregevole ambiente intorno a villa Ruffolo, sia al fine di richiamare detta regione ad una più attenta difesa del patrimonio ambientale di sua competenza.

Quanto alla concessione di finanziamenti od agevolazioni da parte della Cassa per il mezzogiorno, il ministro per gli

interventi straordinari nel Mezzogiorno fa presente che, da controlli effettuati presso la Cassa per il mezzogiorno, non risulta che la stessa abbia concesso finanziamenti od agevolazioni ad alcuna iniziativa turistica del tipo richiamato nel comune di Ravello.

Il Ministro: BIASINI.

AMARANTE E NAPOLETANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere —

premessi: *a)* che sui gravi problemi (compresa l'edilizia) che attanagliano l'organizzazione della giustizia a Salerno gli interroganti hanno rivolto fin dal 13 febbraio 1980 tre interrogazioni (numeri 4-02565, 4-02566, 4-02567) tuttora senza risposta; *b)* che sui problemi dell'edilizia giudiziaria vi è stata nei giorni scorsi una nuova sollecitazione da parte degli operatori della giustizia del salernitano —

quali iniziative sono state adottate o si intendono adottare per far fronte adeguatamente ai gravi problemi, più volte segnalati, ai fini di un miglior funzionamento dell'organizzazione della giustizia in provincia di Salerno. (4-05394)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1981

RISPOSTA. — La situazione degli organi giudiziari compresi nel circondario di Salerno può essere sintetizzata nel prospetto che segue:

SEDI	MAGISTRATI		CANCELLIERI		SEGRETARI		COADIUTORI	
	organico	rapporto organico lavoro	organico	rapporto organico lavoro	organico	rapporto organico lavoro	organico	rapporto organico lavoro
Tribunale	42	39,80	20	19,80	30	30,50	47	40,26
Procura	8	8,54	6	6,84	10	12,01	16	12,62
Tribunale minori . .	2	1,90	1	1,14	4	2,61	4	3,44
PRETURE:								
Amalfi	1	1,60	1	1,44	1	1,61	2	2,46
Buccino	1	0,68	1	0,62	0	0,60	1	1,06
Capaccio	1	1,47	1	1,33	1	1,49	1	1,28
Cava dei Tirreni . .	1	1,90	1	1,70	1	1,92	2	2,93
Eboli	2	5,17	3	4,67	4	5,22	5	7,98
Laviano	1	0,25	1	0,23	0	0,25	1	0,39
Mercato San Severino	1	1,19	1	1,07	1	1,20	1	1,84
Montecorvino	1	2,84	1	2,57	2	2,87	2	4,39
Nocera Inferiore . .	5	9,85	6	8,89	9	9,95	13	15,21
Postiglione	1	0,33	1	0,30	0	0,34	1	0,51
Roccamandolfi	1	0,69	1	0,69	0	0,70	1	1,07
Salerno	13	15,04	11	13,58	17	15,20	22	23,21
San Cipriano	1	0,61	1	0,55	0	0,61	1	0,94
Sant'Angelo a Fasanello	1	0,27	1	0,25	0	0,28	1	0,42
Sarno	1	2,19	1	1,97	1	2,21	3	3,38

Da una corretta analisi dei dati statistici sui flussi di lavoro di questi uffici giudiziari emerge che gli organici di gran parte di essi, in una complessiva valutazione dell'apparato giudiziario, appaiono adeguati alle esigenze del servizio ed in grado di far fronte al carico degli affari che annualmente sopravvengono.

Occorre infatti rilevare che vi sono numerosi uffici che con una mole di lavoro anche maggiore presentano un organico uguale o anche inferiore a quello degli uffici predetti. Una certa carenza denotano indubbiamente la procura della Repubblica di Salerno e le preture di Eboli e di Nocera Inferiore.

Proprio per sopperire alle esigenze più immediate degli uffici particolarmente impegnati in processi per fatti di eversione dell'ordine democratico e di criminalità organizzata, con decreto presidenziale in data 4 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1980, si è tra l'altro, provveduto ad assegnare alla procura della Repubblica di Salerno un posto di sostituto e per l'aumento di un secondo posto è stato chiesto il parere al Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, legge 24 marzo 1959, n. 195, con lettera in data 8 dicembre 1980.

Altre situazioni saranno affrontate successivamente nella prospettiva di una modifica normativa che faciliti l'assegnazione di magistrati agli uffici più impegnati.

Deve essere comunque evidente che il problema del personale delle sedi giudiziarie nella provincia di Salerno non può non essere considerato nel più ampio contesto delle difficoltà che investono gli organici degli uffici giudiziari dell'intero territorio nazionale aggravatosi negli ultimi anni con l'entrata in vigore di riforme nei più disparati rami e che hanno spesso determinato un più gravoso impegno nell'amministrazione della giustizia.

Ed è proprio nel senso di un superamento della crisi in atto, con l'eliminazione delle generali carenze nei ruoli dei magistrati, dei cancellieri e dei coadiutori che si muovono numerose recenti iniziative, di cui alcune sono già state por-

tate all'esame del Parlamento ed altre in corso di elaborazione da parte di questa amministrazione.

Attraverso tali iniziative, che hanno tutte una portata di ampio respiro, si vuole restituire la piena funzionalità all'intero apparato giudiziario, realizzando una decisa inversione verso un processo di rinnovamento radicale del sistema.

Nel quadro sopra delineato troveranno certamente soluzione i problemi di quegli uffici giudiziari che, pur non presentando, nell'attuale già rilevata situazione di generale carenza ed in termini comparativi, un rapporto lavoro-organico del tutto negativo, non sono tuttavia in grado di assicurare la piena funzionalità.

In concreto, la soluzione di tali problemi potrà essere raggiunta con l'approvazione dei disegni di legge finalizzati, per un verso, alla rivitalizzazione della magistratura onoraria, con l'aumento delle competenze del conciliatore e, per altro verso, al decongestionamento dell'attività giurisdizionale nel settore penale con una più ampia depenalizzazione delle violazioni di minore gravità e con l'ampliamento della perseguibilità a querela di parte.

Anche il problema dell'edilizia giudiziaria è affrontato dal Governo col massimo impegno. L'Amministrazione dei lavori pubblici ha inserito, nel programma triennale 1979-1981, la spesa di lire 750 milioni per l'ampliamento del palazzo di giustizia di Salerno ed ha già predisposto il progetto relativo. Lo stesso Ministero, con nota del 25 ottobre 1980, ha comunicato di avere disposto l'aumento a lire 1.500 milioni del suddetto stanziamento.

Contestualmente, con nota del 23 luglio 1980, il comune di Salerno è stato invitato a provvedere all'acquisto ed al restauro di un edificio disponibile per la destinazione a sede di una parte degli uffici giudiziari di detta città, attraverso l'opportuna utilizzazione degli strumenti previsti dall'articolo 28 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Recentemente il presidente della sezione distaccata di corte di appello di quella città ha fatto conoscere che l'am-

ministrazione comunale, con deliberazione consiliare 7 novembre 1980, ha deciso l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile.

Il Ministro: SARTI.

ARMELLIN. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti siano stati adottati per evitare lo sciopero proclamato dall'Associazione nazionale conduttori di generatori di vapore (ANCGV), che paralizzerebbe gli ospedali i giorni 9 e 10 del corrente mese, con la totale sospensione del riscaldamento, dei servizi di cucina e lavanderia e delle sterilizzazioni delle sale operatorie.

Per sapere inoltre se non si ritenga necessaria l'immediata convocazione delle parti per evitare pericoli per la vita dei degenti e deterioramenti notevoli agli impianti. (4-06187)

RISPOSTA. — L'associazione nazionale conduttori di generatori di vapore, a seguito di convocazione indetta presso questo ufficio il 16 gennaio 1981, ha sospeso lo sciopero in precedenza indetto.

Il Ministro per la funzione pubblica:
DARIDA.

AUGELLO, FOTI, LOBIANCO, URSO SALVATORE E MATTA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza che alcuni istituti di credito quale, per esempio, la Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, nel concedere il credito agrario di esercizio, regolato da precise disposizioni di legge, operano con criteri discrezionali che comportano la concessione del credito, in quanto al 50 per cento a tasso agevolato e per il restante 50 per cento a tasso normale anticipato.

Gli interroganti chiedono se i Ministri del tesoro e dell'agricoltura intendano accertare la veridicità dell'assunto e quali iniziative intendano adottare per il ripri-

stino dell'applicazione della legge nonché per la restituzione di quanto indebitamente versato dagli aventi diritto.

Le richieste degli interroganti muovono dalla particolare situazione di congiuntura negativa nella quale versa tutta l'agricoltura, che non riesce a reperire sufficienti finanziamenti e che vede aggiungersi a tutte le ben note difficoltà il pericolo di una annata agraria negativa per durando le attuali condizioni climatiche, le quali certamente imporranno, per le colture specializzate, costosi trattamenti anticrittogamici ed antiparassitari per lo eccesso di umidità coincidente con la fase del germoglio. (4-05748)

RISPOSTA. — La concessione di incentivi su prestiti e mutui, di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente il credito agrario, e successive modificazioni e integrazioni, a seguito del trasferimento alle regioni dei relativi adempimenti amministrativi, già riservati al Ministero dell'agricoltura, è di esclusiva competenza delle regioni.

Si osserva poi che l'ammissibilità al credito agevolato dei prestiti di esercizio viene disposta nei limiti degli appositi stanziamenti previsti nei bilanci regionali. Pertanto nulla vieta che, a fronte della insufficienza dei fondi, vengano adottati dalle regioni provvedimenti restrittivi che limitano il credito agevolato a determinate aliquote del volume delle domande presentate. Aggiungasi, infine, che le norme vigenti in materia di credito agrario non fanno obbligo di concedere prestiti a tasso agevolato, riservando all'organo competente la facoltà di accordare o meno l'incentivo pubblico.

Ciò premesso, per quanto attiene alla questione specifica delle limitazioni nella concessione del credito agrario di esercizio a tasso agevolato da parte di alcuni istituti di credito, con particolare riferimento a quelli operanti in Sicilia, si significa, secondo quanto è stato comunicato dalla Banca d'Italia, che diverse aziende di credito, interpellate in proposito, hanno fatto presente di non operare nella

generalità dei casi nel senso indicato nell'interrogazione. Soltanto il banco di Sicilia e la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane hanno confermato di aver adottato nella concessione del credito agrario i criteri discrezionali oggetto delle riserve dell'interrogante, precisando, per altro, che il fenomeno è da mettere in relazione alla modesta disponibilità dei fondi regionali per concorso in interessi rispetto all'entità delle richieste di credito agevolato.

Infatti i competenti organi degli anzidetti istituti di credito, al fine di consentire ad una fascia quanto più ampia possibile di operatori agricoli di poter fruire sia pure parzialmente delle provvidenze di credito agevolato, hanno disposto di dare corso alla concessione dei prestiti agrari di esercizio operando in modo da accogliere solo per una parte le richieste di credito agevolato, ferma restando la possibilità per l'operatore di ricevere la rimanente quota a tasso ordinario.

L'organo di vigilanza ha soggiunto, infine, che le predette aziende di credito, nel precisare che i prestiti di modesto importo vengono comunque interamente soddisfatti a tasso agevolato, hanno segnalato che tale situazione si è ulteriormente acuita nel corso dell'esercizio 1980, sia per l'intervenuto aumento del tasso di riferimento che ha prodotto un maggior onere a carico della regione siciliana con conseguenti minori margini d'intervento agevolato, sia per gli aumenti sensibili nei costi delle materie prime e della mano d'opera che hanno determinato l'adozione di più elevati parametri di intervento unitari per ettaro autorizzati dalla regione medesima.

Deve da ultimo farsi presente che la situazione suesposta, collegata alla modesta disponibilità dei fondi regionali per concorso sugli interessi rispetto alla entità delle richieste di credito agevolato, potrà migliorare con l'approvazione da parte delle Camere del disegno di legge varato dal Governo nella seduta del 14 novembre 1980, recante provvedimenti urgenti a sostegno del credito agrario.

Il disegno di legge governativo, fra le altre misure destinate ad incentivare le aziende agricole, reca infatti una autorizzazione di spesa di 200 miliardi di lire (lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981) da mettere a disposizione delle regioni ai fini di consentire alle stesse di agevolare le operazioni di credito agrario di esercizio.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

BERNARDINI, LUCCHESI, LABRIOLA, MOSCHINI E BAMBI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è vero che la Banca d'Italia, nel dare alla Cassa di Risparmio di San Miniato l'autorizzazione per l'apertura di un nuovo sportello in Certaldo, ha preteso la chiusura dell'agenzia che la stessa banca gestisce in Santo Pietro (Capannoli).

In caso affermativo, per sapere quali sono i motivi di questa decisione che viene ad incidere negativamente nella economia di un intero paese di 1.300 abitanti privato, dopo 25 anni dell'unico sportello bancario esistente sul suo territorio.

(4-04259)

RISPOSTA. — Sentita sulla questione la Banca d'Italia quale organo di vigilanza sulle aziende di credito, si comunica che l'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di San Miniato, ai sensi dell'articolo 28 della legge bancaria, per l'apertura di una dipendenza nel comune di Certaldo (Firenze) rientra nella fattispecie dei trasferimenti di sportelli bancari da una località all'altra.

Tali trasferimenti di sportelli traggono origine da specifiche manifestazioni di volontà delle aziende di credito interessate le quali valutano, nell'ambito della propria autonomia gestionale, la rispondenza di siffatti spostamenti agli obiettivi di efficienza operativa e di economicità aziendale che costituiscono requisito essenziale per una sana gestione del credito.

S'informa, inoltre, che in base ad un principio di carattere generale - di cui la Cassa di risparmio di San Miniato era

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1981

a conoscenza al momento dell'invio della propria istanza all'organo di vigilanza - il trasferimento di uno sportello bancario implica necessariamente la contestuale, completa chiusura della dipendenza originaria.

Nel caso di specie la Banca d'Italia, valutate le caratteristiche delle piazze, le condizioni di concorrenza nelle relative aree di mercato bancario nonché la produttività degli sportelli ivi insediati, ha ritenuto che l'istanza avanzata dalla predetta azienda di credito per il trasferimento in Certaldo del proprio sportello di San Pietro Belvedere, frazione di Capannoli (Pisa), fosse suscettibile di accoglimento, tenuto conto altresì che nel capoluogo comunale, distante dalla frazione appena 2 chilometri, operano due dipendenze bancarie, una delle quali della stessa Cassa di risparmio di San Miniato.

Il Ministro: ANDREATTA.

BOFFARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando intenda dare corso al nuovo assegno ove vengono descritte in via analitica le voci componenti gli emolumenti al lordo ed al netto delle pensioni statali, degli enti locali eccetera, come da lungo tempo accade presso altri enti pubblici e privati.

La richiesta era stata avanzata dalla interrogante con interrogazione n. 4-02854 del 28 giugno 1977. « A seguito di tale iniziativa le caratteristiche del nuovo modello sono state concordate con il Ministero delle poste e telecomunicazioni e trasmesso all'Istituto Poligrafico dello Stato il relativo schema esplicativo... »: così ebbe ad assicurare il sottosegretario di Stato in data 19 settembre 1977, ma tali adempimenti a tutt'oggi non sono stati rispettati né pare, stante la situazione, che ad essi si voglia dar corso per soddisfare le legittime aspettative degli amministrati.

L'interrogante più che una urgente risposta burocratica, e solo tale, auspica una realizzazione del provvedimento che non si fermi, dopo 3 anni, a « livello di

studio », ma tenga conto delle richieste degli aventi diritto, peraltro giuridicamente giustificate. (4-03061)

RISPOSTA. — Con decreto interministeriale del 22 gennaio 1980, emanato di concerto con il ministro delle poste e telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 marzo 1980, n. 89, sono state stabilite le caratteristiche del nuovo assegno di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento del debito vitalizio dello Stato, appositamente studiato per evidenziare analiticamente le varie componenti del trattamento di quiescenza.

Nel suddetto assegno infatti sono indicati, oltre alla pensione base, anche le detrazioni fiscali, l'aliquota fiscale applicata, l'aggiunta di famiglia, se spettante, l'indennità integrativa speciale, altri eventuali assegni, la ritenuta fiscale e le ritenute extraerariali eventualmente effettuate.

Circa i tempi di adozione del suddetto assegno si rende noto che lo stesso è entrato in vigore dal mese di maggio 1980 per le pensioni ferroviarie, degli istituti di previdenza e per gli assegni vitalizi a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dipendenti statali e dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, e dal mese di giugno 1980 per le pensioni ordinarie e di guerra.

Il nuovo titolo è stato adottato per il pagamento anche degli assegni di medaglia e di quelli dell'ordine di Vittorio Veneto.

Il Ministro: ANDREATTA.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA, CRIVELLINI, BOATO E BALDELLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali iniziative intenda prendere per la salvaguardia dell'edificio storico denominato « Frascatino » (antiche stalle della villa Aldobrandini) situato nel comune di Frascati che lo stesso comune vorrebbe parzialmente abbattere per realizzare una enorme costruzione destinata ad accogliere « miniappartamenti ».

Gli interroganti, rilevando che la Sovrintendenza per i beni artistici e storici di Roma, nella nota del 20 maggio 1980, definisce il complesso seicentesco « un'opera di importante interesse », sollecitando un sopralluogo da parte della Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio per l'apposizione dei vincoli di legge, chiedono di conoscere le ragioni del mancato intervento di questa Sovrintendenza che oggettivamente si configura come una grave omissione per favorire precisi interessi speculativi. (4-05122)

RISPOSTA. — Nel 1972 il Ministero della pubblica istruzione - direzione generale delle antichità e belle arti - in accoglimento di un ricorso gerarchico presentato dai proprietari, comunicò alla sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio la propria decisione che il progetto relativo alla ristrutturazione dell'immobile delle Stalle Aldobrandini era da approvarsi purché fossero rispettate alcune condizioni riguardanti l'altezza dei nuovi fabbricati, i materiali delle murature esterne e la sistemazione degli spazi liberi.

In seguito a detta decisione ministeriale la sovrintendenza, in data 17 aprile 1973, espresse il nulla-osta all'approvazione del progetto di ristrutturazione suddetto, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche. Pertanto, per l'articolo 16 del regolamento del 3 giugno 1940, n. 1357, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla data dell'autorizzazione, essa è automaticamente decaduta e i proprietari dovranno perciò chiedere la nuova autorizzazione alla regione Lazio alla quale sono state delegate le competenze riguardanti la protezione delle bellezze naturali e panoramiche a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Premesso quanto sopra si precisa che fino ad oggi l'edificio cosiddetto Frascatino non risulta sottoposto a vincolo d'interesse storico-artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Pertanto, la sovrintendenza predetta, lungi dall'omettere gli opportuni interventi, ha dato inizio all'esame puntuale dell'immobile in questione effettuando ricerche bibliografiche e di archivio allo scopo di accertare la validità culturale dell'edificio e le caratteristiche architettoniche e storico-artistiche, necessarie per poter emettere la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della predetta legge 1089. Infatti, l'immobile risulta gravemente compromesso e rimaneggiato più volte in epoche differenti per cui complesse e di non facile lettura risultano essere le caratteristiche architettoniche dell'immobile medesimo e delle diverse parti che lo compongono.

Nel frattempo il sovrintendente, in attesa dell'esito delle ricerche documentali in atto, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 20 della citata legge n. 1089 del 1939, in data 18 ottobre 1980, con fonogramma n. 12105 ha invitato il sindaco del comune di Frascati (Roma) e l'assessore all'urbanistica dello stesso comune, a non autorizzare alcuna demolizione anche parziale dell'edificio di cui trattasi e a non fare eseguire alcuna opera di manomissione.

Allo stato attuale da accertamenti effettuati dai tecnici della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, nessuna manomissione risulta apportata all'edificio, per cui è stata notificata all'attuale proprietario dello stesso l'ordinanza del 3 novembre 1980, n. 12861, perché si astenga da qualsiasi opera di demolizione, di rimozione, di modifica e di restauro e di altre eventuali manomissioni che possano comunque arrecare pregiudizio all'attuale stato di consistenza dell'immobile ed adotti, nel contempo, le provvidenze necessarie ad assicurare la conservazione dello stesso, sotto comminatoria delle sanzioni amministrative e penali di cui alla citata legge n. 1089 del 1939, alla legge n. 44 del 1975 ed all'articolo 733 del codice penale.

Il Ministro: BIASINI.

CICCIOMESSERE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del rifiuto che sarebbe stato opposto dal prefetto di Brescia alla richiesta di medici e personale paramedico dell'Ospedale civile della stessa città per essere inviati nelle zone colpite dal terremoto.

L'interrogante chiede di conoscere le ragioni di tale rifiuto. (4-05763)

RISPOSTA. — Nel quadro dell'azione di coordinamento svolta dalla prefettura di Brescia allo scopo di indirizzare utilmente le varie iniziative intese a recare soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, fu dato incarico all'ospedale civile di quel capoluogo di vagliare le iniziative di carattere sanitario assunte dai nosocomi di tutta la provincia e da singoli gruppi o persone, in modo da assicurare, in particolare, che il personale medico e paramedico fosse avviato nelle zone colpite dal sisma in gruppi organizzati ed autosufficienti, capaci di dare un concreto apporto all'opera dei soccorritori.

Nel quadro di tali intese, pur lasciando la più ampia libertà alle iniziative individuali, sono stati costituiti dall'ente ospedaliero nuclei di medici e paramedici dotati di mezzi di soccorso ed assistenza di varia natura, che hanno regolarmente raggiunto le zone terremotate.

Nessuna azione ritardatrice o di ostacolo può essere, quindi, addebitata alla prefettura di Brescia nei confronti delle suddette iniziative.

Il Ministro: ROGNONI.

COSTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere, premesso che con sentenza della Suprema Corte di cassazione a sezioni unite è stato riconosciuto che gli oneri economici e gli aspetti organizzativi dell'attività dei messi di conciliazione fanno carico ai comuni, ritenendo altresì che le amministrazioni comunali siano tenute a corrispondere agli stessi, qualora addetti alle notifiche degli atti, ed a titolo integrativo dei proventi ricava-

ti dai singoli messi per via delle specifiche mansioni, una retribuzione che, sulla base dell'articolo 36 della Costituzione, appaia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro e — in ogni caso — sufficiente ad assicurare al lavoratore dignitose condizioni di vita personale e familiare;

quali iniziative concrete intenda assumere in proposito sia per mettere in condizione i comuni di adeguarsi a quanto stabilito dalla Magistratura sia per far sì che gli interessati vedano accolte le loro legittime aspirazioni. (4-05925)

RISPOSTA. — Il messo di conciliazione è un ausiliario del conciliatore introdotto nel nostro ordinamento giuridico, con la denominazione di usciere dal 6 dicembre 1865, n. 2626, col quale si istituirono, presso i comuni, gli uffici di conciliazione.

Con la norma anzidetta si attribuiscono le relative mansioni esclusivamente agli inservienti comunali.

Con successive disposizioni di legge (legge n. 528 del 1902, regio decreto 24 aprile 1924, n. 776), il criterio seguito per affidare le funzioni di usciere della conciliazione fu ampliato, essendosi prevista la possibilità di autorizzare all'esercizio di queste funzioni non i soli inservienti comunali, ma anche altre persone, residenti nel comune, che avessero i requisiti di idoneità per svolgerle.

Per accertare la sussistenza di tali requisiti fu quindi, a quel tempo, introdotto il criterio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni da parte del procuratore del Re.

Questo criterio di abilitazione alle funzioni è stato mantenuto anche nell'attuale ordinamento giudiziario (articolo 28, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) secondo il quale: le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate dall'inserviente comunale o da altre persone residenti nel comune che presentino le necessarie garanzie di idoneità, previa autorizzazione da concedersi con decreto del presidente del tribunale.

L'autorizzazione può essere revocata o sospesa temporaneamente nella stessa forma (con decreto) se risulti che l'incaricato

delle funzioni di ufficiale giudiziario non adempie scrupolosamente e con diligenza i suoi doveri.

La categoria dei messi di conciliazione (tale denominazione è stata introdotta con legge 3 febbraio 1957, n. 6) è perciò composta, in parte da soggetti che sono già inquadrati nel personale dei comuni come inservienti comunali e come tali godono di una retribuzione fissa e usufruiscono delle forme di previdenza e quiescenza proprie di questa categoria ed in parte da altre persone residenti nel comune le quali non hanno retribuzione fissa e, a meno che non esercitino altre attività che comportano i benefici della previdenza e della quiescenza (artigiani, impiegati privati, coltivatori diretti, eccetera), non godono di alcuna forma di previdenza e di quiescenza.

I messi di conciliazione hanno una competenza funzionale normale ed esclusiva che riguarda la notificazione degli atti relativi alle procedure che si svolgono innanzi al conciliatore; una competenza delegata relativamente al compimento di singoli atti che rientrerebbero nella competenza degli ufficiali giudiziari ma che, ricorrendo la urgenza, possono essere eseguiti dai messi per delega del capo dell'ufficio giudiziario, in caso di mancanza o impedimento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (articolo 34 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229); una cosiddetta competenza promiscua in quanto ai sensi della legge 14 aprile 1910, n. 639, possono compiere atti di notificazione, intimazioni di pagamento e di esecuzione mobiliare nell'interesse della pubblica amministrazione, come gli ufficiali giudiziari. Ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e, nelle sedi distaccate di pretura, promiscuamente con l'ufficiale giudiziario, sono autorizzati a compiere atti di notificazione in materia civile, penale ed amministrativa.

Per gli atti di competenza che compiono, percepiscono una retribuzione che viene corrisposta dalla parte che loro commette la esecuzione degli atti, con diritti e indennità previste dalle tariffe.

Precisamente la retribuzione consiste:

1) Nel caso di atti che rientrino nella competenza esclusiva, in un diritto di cronologico, diritto di notificazione e in una indennità di trasferta nei limiti, con le norme e le condizioni stabilite per gli ufficiali giudiziari, ma in misura ridotta alla metà (articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, e legge 3 febbraio 1957, n. 16).

2) Nel caso di competenza delegata, con i diritti, la indennità di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall'erario che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito (articolo 3 decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122; legge 3 febbraio 1957, n. 16; articoli 34, 35 e 122 e seguenti dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229).

3) Nel caso di competenza promiscua, con la metà dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, giusta tariffa vigente (articoli 2 e 15 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639).

Per gli atti di notifica il messo deve tenere un registro cronologico conforme al modello stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia (articolo 4 legge 3 febbraio 1957, n. 16) ed è sottoposto alla vigilanza prevista dal Titolo VIII dell'ordinamento giudiziario 1941, n. 12.

Da queste premesse sembra doversi desumere che il messo di conciliazione, considerato nella sua veste di pubblico ufficiale abilitato a compiere gli atti di sua competenza, non svolge un lavoro subordinato né in favore dello Stato né in favore di privati e si potrebbe ritenere che la sua attività rientri nella nozione del lavoro autonomo giacché essi si obbligano a compiere, verso un corrispettivo (che può essere secondo tariffa ai sensi dell'articolo 2225 del codice civile), un'opera o un servizio con lavoro proprio e senza il vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Nel rapporto che si costituisce tra la parte committente ed il prestatore d'opera autonomo non è infatti l'attività generica di lavoro che viene in considerazione, ma il risultato finale di una particolare atti-

vità volta alla esecuzione di un atto o servizio (una notifica, una intimazione di pagamento, eccetera), sulla quale attività la parte committente non ha il potere di esercitare un sindacato, ma ha solo la possibilità di reclamare per atti illeciti e pretendere risarcimento di eventuali danni.

L'autorizzazione prevista dall'articolo 28 dell'ordinamento giudiziario ed il controllo cui il messo di conciliazione è sottoposto ai sensi dell'ordinamento stesso sembra non snaturino l'essenza di questo rapporto giacché, come si verifica in altri casi di lavoro autonomo, l'autorizzazione o abilitazione all'esercizio delle funzioni e i controlli sono necessari in relazione al pubblico interesse che indubbiamente consiste per la legalità degli atti di competenza del messo di conciliazione.

La categoria dei messi di conciliazione è costituita da soggetti che sono dipendenti comunali e, come tali, godono di un trattamento economico sicuro e costante nonché di assistenza, previdenza e trattamento di quiescenza, o da personale che, per non essere dipendente comunale, non ha né sicurezza economica né altri benefici.

Per quest'ultima categoria, peraltro, con legge 24 febbraio 1971, n. 93, fu istituito un compenso tratto dai proventi di cancelleria delle conciliazioni.

Tutto ciò premesso, per illustrare a grandi linee la complessa problematica e ferma la necessità di adeguarsi ai principi enunciati dalle sezioni unite della Cassazione (sentenza del 15 febbraio 1979, n. 978) anche per i messi di conciliazione che non siano già dipendenti comunali, si rileva che questo Ministero ha già promosso le necessarie iniziative allo scopo di considerare l'opportunità di stabilire una specifica normativa unitaria sulla posizione professionale e sulle funzioni dei messi di conciliazione, tenendo altresì conto delle linee politiche che tendono ad ampliare in modo rilevante la competenza del giudice conciliatore e, conseguentemente, a determinare un significativo incremento della loro attività.

Il Ministro di grazia e giustizia:
SARTI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se non ritengano opportuno eliminare la disposizione che limita la assegnazione valutaria ai turisti italiani che si recano all'estero. Tale norma risale al 1974, quando fu adottata per motivi di eccezionalità. L'elevazione del *plafond* valutario a 750 mila lire annue a persona è stata vanificata dall'inflazione, che ha ridotto il potere di acquisto della lira. Oltretutto detta disposizione ci pone in una condizione anomala rispetto ad altri paesi della CEE di cui facciamo parte.
(4-02815)

RISPOSTA. — Le limitazioni alle assegnazioni di valuta per viaggi all'estero sono già state attenuate con appositi provvedimenti, successivi all'interrogazione.

Infatti, con decreto del ministro per il commercio estero del 23 aprile 1980 - pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 10 maggio 1980, n. 127 - l'esportazione dei biglietti di Stato o di banca esteri da parte dei residenti per scopi di turismo, affari, studi e cure, è stata ammessa fino al limite massimo di lire italiane 1.100 mila per anno solare.

Nell'ambito del suddetto controvalore l'esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani è stata ammessa fino al limite massimo di lire 200 mila con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro per il commercio estero, in data 8 maggio 1980, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 10 maggio 1980, n. 127.

Non sembra che lo sfavorevole andamento della bilancia dei pagamenti possa far prendere in considerazione la possibilità di eliminare ogni restrizione nel settore del turismo passivo.

Per quanto concerne, poi, le riserve espresse sulle vigenti limitazioni in relazione agli accordi presi in sede comunitaria si fa rilevare che lo stesso trattato istitutivo della CEE prevede, in caso di difficoltà o di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e previo esperimento delle dovute procedure, la possibilità di

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1981

adottare opportune misure di salvaguardia, fra le quali devono annoverarsi quelle concernenti il turismo passivo.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — in relazione a quanto si legge a pagina 200 del libro di Lombard *Soldi truccati* edito da Feltrinelli, che riporta l'interrogatorio reso da Mario Barone al giudice Viola in merito ai nominativi inclusi nel famoso elenco dei cinquecento esportatori di valuta beneficiati da Sindona — quali misure intendano adottare per accertare la reale estraneità al reticolo sindoniano di Fabio Laratta, attuale vicedirettore generale della Banca nazionale del lavoro, e di Tom Carini, direttore ICIPU.

Ciò per prevenire altri prevedibili dannosi scandali per il mondo bancario.

(4-03030)

RISPOSTA. — L'intera vicenda è oggetto attualmente sia di istruttoria giudiziaria sia di inchiesta parlamentare; per quanto riguarda il dottor Fabio Laratta, la rivista *Panorama* del 9 gennaio 1979 ha pubblicato una smentita dell'interessato seguita da una nota dell'autore dell'articolo che riconosceva un errore di persona; per quanto riguarda il dottor Tommaso Carini, presso le autorità monetarie nulla risulta in merito al fatto oggetto della nota giornalistica in questione.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere quali iniziative intenda assumere per salvare la bella abbazia di Staffarda, frazione di Revello (Cuneo), vero gioiello di architettura in Piemonte, visitata tutte le settimane da centinaia di persone e di cui è proprietario l'Ordine Mauriziano;

per sapere, occorrendo una efficiente manutenzione, se la Sovrintendenza ai monumenti del Piemonte può intervenire sulla iniziativa del proprietario fino al 50 per cento della somma preventivata,

dato che sulla facciata della chiesa e nell'abside interna si vedono i danni maggiori arrecati agli affreschi deturpati.

(4-05166)

RISPOSTA. — La sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, conscia dell'importanza dell'abbazia di Staffarda, ha intenzione di intervenire quanto prima possibile per la tutela di tale monumento, ovviamente compatibilmente con le esigue disponibilità di bilancio e sulla base delle priorità e delle urgenze che si presenteranno.

Questo Ministero manifesta comunque la propria disponibilità anche all'accoglimento della richiesta di contributo — che potrà essere erogato solo a lavori ultimati e collaudati — per i lavori che l'ente proprietario intendesse affrontare: ciò ovviamente previa presentazione del progetto di intervento da approvare da parte dei competenti uffici periferici.

Il Ministro: BIASINI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere notizie sulla richiesta motivata da necessità pensionistiche, in data 19 aprile 1979, indirizzata al Ministero dell'interno dal signor Gino Custer, nato a Treviso il 5 maggio 1917, residente a Milano, via Unione 6, che dal gennaio 1948 al gennaio 1949 ha prestato servizio nel reparto mobile di pubblica sicurezza « Capitanata » con sede a Foggia. Poiché detto servizio non risulta iscritto nel suo foglio matricolare, si chiede se il Ministro intenda disporre affinché il competente ufficio di pubblica sicurezza comunichi al distretto militare di Milano la variazione da apportare a matricola.

(4-05296)

RISPOSTA. — Il foglio matricolare del signor Custer, aggiornato con la variazione alla quale fa riferimento l'interrogante, è in fase di elaborazione e sarà al più presto inviato all'interessato.

Il ritardo nell'espletamento della pratica è stato determinato dalla necessità di effettuare accertamenti che concernevano un servizio prestato molti anni addietro.

Il Ministro: ROGNONI.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1981

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere — causa il perdurante ritardo nell'approvazione del disegno di legge n. 166 istitutivo dell'elenco degli amministratori di condominio, attualmente all'esame della Commissione Giustizia dell'altro ramo del Parlamento — se non ritengano, onde evitare il protrarsi degli abusi e delle prevaricazioni da parte degli attuali amministratori condominiali, che debba essere applicato immediatamente l'articolo 1129, ultimo comma, del codice civile, il quale prevede che la nomina e la revoca dell'amministratore debbano essere annotate in apposito registro, tenuto presso le camere di commercio. (4-05810)

RISPOSTA. — Presso le camere di commercio non risulta tenuto il registro di cui all'ultimo comma dell'articolo 1129 del codice civile che, come è noto, prevede la nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio.

È da rilevare, per altro, che l'articolo 71 delle disposizioni di attuazione di detto codice, stabilisce che a tale incombenza provvedano le associazioni professionali dei proprietari di fabbricati, organizzazioni da ritenersi soppresse in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1941, n. 369.

Le associazioni che attualmente svolgono azione di tutela degli interessi dei menzionati proprietari hanno carattere privato e non possono perciò considerarsi validi aventi causa dell'associazione prefata al fine di cui trattasi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
SARTI.

CURCIO, GIURA LONGO E MARTORELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza della sospensione dal proprio ufficio del segretario capo della procura della Repubblica di Potenza, dottor Varango. Il Varango avrebbe violato il segreto istruttorio in merito al procedimento in corso nei riguardi del presidente della banca di Pescopagano dottor Somma, ex proprietario del-

la Siderurgica Lucana, già coinvolto nello scandalo Italcasse. La vicenda getta ombre sul funzionamento della procura della Repubblica di Potenza che hanno bisogno di essere fugate tenendo conto che gli stessi dirigenti della Federazione CGIL-CISL-UIL lamentano il fatto che « quasi sistematicamente notizie circa l'attività inquirente vengono a conoscenza degli interessati ».

Gli interroganti chiedono di conoscere cosa intenda fare il Ministro per allontanare i sospetti che circondano il funzionamento della procura della Repubblica di Potenza. (4-05652)

RISPOSTA. — Con provvedimento 22 ottobre 1980 il giudice istruttore presso il tribunale di Potenza ha disposto la sospensione provvisoria dall'esercizio dei pubblici uffici del direttore di sezione di cancelleria Andrea Varango, in servizio nella procura della Repubblica di quella città, perché sottoposto a procedimento penale per i reati di favoreggiamento personale e di rivelazione del segreto di ufficio aggravati.

A seguito di tale provvedimento, e tenuto conto anche della natura particolarmente grave dei reati ascritti, con decreto ministeriale 19 novembre 1980, è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio del signor Varango a decorrere dal 22 ottobre 1980.

Quanto alla fuga di notizie circa l'attività inquirente lamentata dai dirigenti della federazione CGIL-CISL-UIL, si assicura che, al di fuori del caso Varango, nessuna violazione del segreto istruttorio si è verificata nell'ufficio della procura della Repubblica di Potenza da parte dei magistrati, funzionari o di personale subalterno.

Lo stesso procuratore della Repubblica chiese ed ottenne, a suo tempo, la rettifica di un articolo apparso sul quotidiano *Paese Sera* di Roma, nel quale il corrispondente di Potenza di detto quotidiano, riportava la notizia, ripresa anche dagli interroganti, ricevuta da esponenti sindacali.

Quanto, infine, al funzionamento della procura della Repubblica di Potenza, il

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1981

procuratore generale presso la corte d'appello di quella città ha sottolineato la esemplare efficienza di quell'ufficio, riferendo anche che, per la faticosa opera prestata, in sfavorevoli condizioni ambientali, in occasione delle recenti calamità che hanno colpito la regione, è stato espresso a tutti, magistrati, funzionari e personale subalterno, l'apprezzamento del presidente della corte d'appello e dello stesso procuratore generale.

Il Ministro: SARTI.

DE CATALDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali è stata negata la concessione della cittadinanza italiana al signor Moschonas Antoine, residente da circa 18 anni a Firenze, dove desidera rimanere, con la moglie, cittadina italiana.

Il signor Moschonas ha inoltrato la istanza di naturalizzazione alle autorità competenti, corredata della documentazione richiesta, in data 16 ottobre 1978, ma ha ottenuto soltanto il permesso di soggiorno fino al 30 luglio 1979, data di scadenza del passaporto, che lo Stato greco non gli rinnova in quanto lo stesso è obiettore di coscienza. (4-05767)

RISPOSTA. — Il possesso di una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 1997, mentre consente allo straniero di inoltrare domanda di naturalizzazione, non attribuisce, nel contempo, al medesimo il diritto di conseguire la cittadinanza italiana, atteso il carattere discrezionale del provvedimento concessorio.

Per quanto concerne le ragioni che hanno indotto a negare la cittadinanza italiana al signor Antoine Moschonas, si fa presente che, dall'esame della sua posizione non sono emersi elementi favorevoli all'emanazione del provvedimento concessivo, soprattutto in relazione alla mancanza di autonomi mezzi di sostentamento.

Avverso il diniego della concessione l'interessato ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Il Ministro: ROGNONI.

FALCONIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se condivide il rifiuto da parte della Cassa Depositi e Prestiti della concessione del mutuo all'ente ospedaliero « San Salvatore » de L'Aquila per il completamento degli edifici destinati all'assistenza clinicizzata, rifiuto motivato con il riferimento all'articolo 13 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 che vieterebbe investimenti per nuovi impianti e servizi sanitari fino all'approvazione del piano sanitario nazionale, estendendo tale divieto anche ad opere in corso — già finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti — che debbono essere completate per il loro esercizio sanitario. Si tenga conto che tali lavori di completamento sono assistiti da contributi statali concessi in base a leggi vigenti e preesistenti alla legge n. 33 sopraindicata.

Per conoscere inoltre se il Ministro del tesoro sia a conoscenza che gli organi del Ministero non hanno ancora individuato, nonostante il trascorrere di otto mesi, il soggetto giuridico successore degli enti ospedalieri estinti o in via di estinzione, con la conseguenza di tener bloccati da mesi i mandati di pagamento relativi a stati di avanzamento per lavori coperti da mutui della Cassa Depositi e Prestiti. (4-05906)

RISPOSTA. — In base all'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, non è possibile disporre investimenti per nuove strutture immobiliari ospedaliere e per nuovi impianti di presidi sanitari fino all'approvazione del piano sanitario nazionale. Ciò al fine di armonizzare le normative in materia con la necessità di una programmazione volta a tutelare l'omogeneità di sviluppo sanitario in tutto il territorio nazionale.

Pertanto la Cassa depositi e prestiti, in adempimento della suddetta norma, non ha ritenuto di concedere mutui per nuovi finanziamenti.

Nell'intento di venire incontro, per quanto possibile, alle esigenze degli enti mutuatari, la cassa ha ritenuto, invece, di

dover accordare finanziamenti per gli investimenti summenzionati quando avesse già manifestato il proprio affidamento di massima per la concessione del prestito ovvero quando la richiesta tendesse ad ottenere un mutuo suppletivo per il completamento di opera già iniziata con mutuo principale già concesso. Pertanto la richiesta di mutuo dell'ospedale San Salvatore de L'Aquila essendo stata avanzata per l'esecuzione di un nuovo programma costruttivo non ha potuto essere accolta.

Devesi, inoltre, precisare che la Cassa depositi e prestiti in applicazione della legge 22 dicembre 1978, n. 833, ha, da tempo, ritenuto di identificare nei comuni i soggetti giuridici che debbono subentrare nella titolarità dei rapporti derivanti dai mutui già concessi. E ciò per la considerazione che gli stessi comuni, secondo la legge n. 833 del 1978, diventano titolari della proprietà degli immobili già di pertinenza dei soppressi enti ospedalieri.

Siffatta titolarità non comporta, per altro, il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui tuttora in essere, in quanto il medesimo fa capo alle regioni che vi provvedono attingendo alle somme del fondo sanitario.

Nei casi in cui la costruzione degli immobili non sia stata ultimata, la Cassa depositi e prestiti ha espresso il parere che debba spettare ai comuni provvedere al completamento utilizzando i mutui già accordati ai soppressi enti.

Tale punto di vista è stato comunicato a tutti gli enti statali implicati nella riforma sanitaria anche per conoscere il loro avviso al riguardo.

Atteso, poi, che giusta l'articolo 66 della suddetta legge n. 833, le regioni debbono adottare gli atti legislativi ed amministrativi per realizzare il trasferimento dei beni degli enti ospedalieri soppressi al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, la Cassa depositi e prestiti ha interessato i presidenti di tutte le regioni per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

Nel farsi presente che sull'intera questione è stato richiesto il parere del Con-

siglio di Stato, si evidenzia che la materia di che trattasi è regolata in maniera conforme a quanto più sopra indicato dal disegno di legge concernente il finanziamento degli enti locali per il triennio 1981-1983, approvato l'11 dicembre 1980 dal Consiglio dei ministri.

Il Ministro: ANDREATTA.

FIORET, SANTUZ E PICCOLI MARIA SANTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'emissione dei mandati di pagamento, a favore dei pensionati statali e degli invalidi di guerra della regione Friuli-Venezia Giulia viene effettuata con ritardo da parte del centro meccanografico di Bologna, provocando conseguenti dilazioni nelle riscossioni.

Poiché ciò suscita notevole malumore tra i beneficiari di pensione, gli interroganti chiedono quali misure si intendano adottare per eliminare l'inconveniente lamentato. (4-04925)

RISPOSTA. — Il centro meccanografico di Bologna ha reso noto di aver provveduto nei termini all'emissione degli assegni concernenti il pagamento delle pensioni, mentre la loro spedizione è stata effettuata con un lieve ritardo a causa della carenza di personale.

Lo stesso centro meccanografico ha tuttavia assicurato che per le province del Friuli-Venezia Giulia la spedizione anzidetta è avvenuta nei giorni compresi fra l'8 ed il 12 settembre 1980 e che tutta la situazione è stata ormai normalizzata.

La cennata carenza di personale, del resto comune a tutti i centri meccanografici e alle direzioni provinciali del tesoro si è determinata, com'è noto, a causa dell'esodo degli impiegati *ex combattenti* ed assimilati che si sono avvalsi del beneficio previsto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Infatti la dotazione di personale dell'amministrazione periferica del Tesoro è diminuita di n. 1782 unità e non si è reso possibile

procedere alla copertura dei posti soppressi dalle predette norme sull'esodo.

Tale precaria situazione è andata sempre più aggravandosi a seguito dei maggiori compiti assegnati ai predetti uffici ed è stata solo parzialmente fronteggiata con l'assunzione dei giovani di cui alla legge del 1° giugno 1977, n. 285.

Questa Amministrazione si è data naturalmente carico del problema e proprio al fine di poter far fronte alla carenza di personale ed alla conseguente disfunzione dei servizi degli uffici periferici, sta predisponendo una serie di provvedimenti da adottare, alcuni in via amministrativa e altri a livello politico, mediante la presentazione di disegni di legge concernenti la rideterminazione delle dotazioni organiche dei ruoli del personale periferico, con la proposta di un aumento di quattro mila posti complessivi, l'istituzione delle carriere tecniche necessarie per il potenziamento dei servizi meccanografici e l'attuazione della meccanizzazione integrale mediante la ristrutturazione dei servizi di informatica della direzione generale del Tesoro.

Il Ministro: ANDREATTA.

GAITI, CITARISTI, BELUSSI, QUARENghi E BONALUMI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione creatasi in provincia di Bergamo a seguito del provvedimento del presidente del tribunale di quella città in data 26 maggio 1980 sui termini ed i modi attuativi della legge 12 giugno 1973, n. 349 (Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari), e se non intenda prendere idonee iniziative che servano ad eliminare il giustificato scontento dei segretari comunali ed il disagio degli operatori interessati. (4-04149)

RISPOSTA. — Il presidente del tribunale di Bergamo, delegato dal presidente della corte di appello di Brescia, ha disposto - in mancanza di accordo fra le categorie interessate e con l'osservanza delle dispo-

sizioni contenute nell'articolo 10, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, e nell'articolo 8, primo comma, del regolamento di attuazione della legge stessa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290 - la ripartizione delle commissioni relative ai titoli di credito fra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. In aderenza alla lettera della legge non ha incluso nella ripartizione dei suddetti titoli i segretari comunali, in quanto esclusi, ai sensi della normativa vigente, dalla ripartizione stessa. Lo stesso presidente del tribunale di Bergamo, nel suo provvedimento, riguardante comuni sedi di notai e di ufficiali giudiziari, ha dichiarato soltanto sussidiaria la competenza dei segretari comunali alla levata dei protesti. Tale provvedimento - con il quale il detto magistrato non ha affatto inteso disconoscere la competenza dei segretari comunali affermata nei casi previsti dalla legge - risulta pienamente conforme all'avviso in proposito manifestato precedentemente dalla competente direzione generale di questo Ministero.

D'altra parte, ai fini di una valutazione globale del problema occorre considerare che, a norma dell'articolo 8, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, è attribuita alle aziende di credito la facoltà di incaricare, per il protesto, le altre categorie disponibili, in tutti i casi di indisponibilità di una delle categorie di pubblici ufficiali.

Sembra pertanto che in questo contesto possano e debbano trovare adeguata risposta le esigenze dei segretari comunali.

Il Ministro: SARTI.

LANFRANCHI CORDIOLI E RAFFAELLI EDMONDO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere, in seguito a numerose segnalazioni pervenute da più comuni bergamaschi, quali provvedimenti i Ministri interessati intendano prendere per rispondere al disagio e allo scontento creatosi fra i segretari

comunali in seguito alla decisione presa dal presidente del tribunale di Bergamo tendente ad estromettere i segretari comunali dal servizio protesti cambiali.

Si chiede inoltre di conoscere l'interpretazione che i competenti uffici legislativi attribuiscono alla legge 12 giugno 1973 n. 349 in merito a quanto sopra.

(4-04310)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione ha affermato più volte che la competenza del segretario comunale alla levata del protesto appare sussidiaria e facoltativa: sussidiaria in quanto presuppone che nel comune non esistano, cioè manchino, siano assenti o legittimamente impediti, il notaio, l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario; facoltativa, giacché pur verificandosi le condizioni suddette, la parte può rivolgersi indifferentemente ad un notaio del distretto notarile, all'ufficiale giudiziario o all'aiutante ufficiale giudiziario del mandamento o al segretario comunale.

Da quanto sopra emerge che la competenza del notaio, dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario è principale, ma soltanto nel comune capoluogo dell'ufficio notarile per i primi e nel comune capoluogo del mandamento per i secondi; negli altri comuni il committente può rivolgersi a sua scelta ad uno dei suddetti pubblici ufficiali, tra i quali, è bene ripetere, è il segretario comunale del comune dove deve essere levato il protesto.

In sostanza, in ordine alla competenza del segretario comunale per la levata del protesto occorre fare la seguente distinzione: tra i comuni sedi di ufficiali giudiziari o di notai e quelli nei quali non vi sono sedi di tali pubblici ufficiali: nei primi, la competenza del segretario comunale è meramente sussidiaria per i casi di mancanza in sede dei pubblici ufficiali competenti in via principale e cioè per i casi di vacanza della sede oppure di assenza di notaio, ufficiale giudiziario o aiutante ufficiale giudiziario per impedimento legittimo o di temporanea assenza giustificata. Nei secondi, viceversa, la competen-

za dei segretari comunali è concorrente con quella degli altri pubblici ufficiali elencati.

Sulla competenza del segretario comunale alla levata del protesto devesi, inoltre, osservare che alla luce della legge 12 giugno 1973, n. 349, non sembra possa sostenersi che tale legge abbia introdotto modifiche, non avendo la stessa legge menzionato nell'articolo 10 questa categoria tra quelle tra cui deve disporsi la ripartizione dei titoli. Basta osservare che nella relazione parlamentare alla citata legge è esplicitamente esclusa qualsiasi innovazione in merito e che il cennato articolo 10 disciplina la ripartizione dei titoli mentre la competenza dei pubblici ufficiali è disciplinata dall'articolo 1, che espressamente richiama i limiti fissati dall'articolo 68 della legge cambiaria del 1933.

Per quanto concerne la ripartizione dei titoli fra i pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti, si osserva quanto segue:

L'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, ha stabilito che, in mancanza di accordo fra le varie categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, il presidente della corte di appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito e i rappresentanti delle categorie suddette e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione.

L'articolo 8 del regolamento di attuazione della riforma del protesto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, nel ribadire la competenza del presidente della corte di appello sulla determinazione della ripartizione dei titoli, stabilisce che le aziende di credito, quando il pagamento o l'accettazione del titolo deve eseguirsi in uno dei comuni non sede di ufficio notarile o giudiziario esercitano, prima della ripartizione dei titoli, la scelta inerente all'incarico del protesto tra segretario comunale ed i pubblici ufficiali delle altre categorie e comunicano le loro decisioni all'ufficio giudiziario competente a disporre la ripartizione.

Le stesse aziende di credito, in tutti i casi di indisponibilità, per qualsiasi ragio-

ne, di una delle categorie di pubblici ufficiali, possono incaricare per il protesto le altre categorie disponibili.

Si può ritenere, pertanto, che il presidente della corte di appello, o il presidente del tribunale da lui delegato, debba limitarsi, col suo provvedimento, a disporre la ripartizione fra le tre categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, escludendo i segretari comunali, la cui limitata competenza (articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1923, n. 1669), come sopra ritenuta sussidiaria e facoltativa, deriva dalla legge.

Il presidente del tribunale di Bergamo, delegato dal presidente della corte di appello di Brescia, ha disposto — in mancanza di accordo fra le categorie interessate e con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, e nell'articolo 8, primo comma, del regolamento di attuazione della legge stessa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290 — la ripartizione delle commissioni relative ai titoli di credito fra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. In aderenza alla lettera della legge non ha incluso nella ripartizione dei suddetti titoli i segretari comunali, in quanto esclusi, ai sensi della normativa vigente, dalla ripartizione stessa. Lo stesso presidente del tribunale di Bergamo nel suo provvedimento, riguardante comuni sedi di notai e di ufficiali giudiziari, ha dichiarato soltanto sussidiaria la competenza dei segretari comunali alla levata dei protesti. Tale provvedimento — con il quale il detto magistrato non ha affatto inteso riconoscere la competenza dei segretari comunali affermata nei casi previsti dalla legge — risulta pienamente conforme all'avviso in proposito manifestato dalla competente direzione generale di questo Ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia: SARTI.

PARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se risponda al vero la sconcertante notizia di una pendenza attuale, presso la

Suprema Corte di cassazione, di ben sessantamila ricorsi tra quelli in materia civile e quelli in materia penale;

se anche risponda al vero il dato secondo il quale, essendo il numero dei ricorsi evasi, nonostante ogni buona volontà ed ogni personale sacrificio di magistrati e funzionari della Suprema Corte, inferiore a quelli che annualmente sono prodotti, si registra un aumento progressivo delle pendenze, con ritardi a catena ed in progressione geometrica;

se, atteso quanto sopra, non ritenga di dover dare corso ad un provvedimento stralcio che valga, quanto meno, ad eliminare le pendenze almeno sino ai ricorsi prodotti entro il 31 dicembre 1978, non essendo pensabile che la giustizia, ove non sia tempestiva, possa essere mai equa, nonostante la saggezza di qualunque decisione adottata, molti cittadini riponendo nel giudizio della Suprema Corte la residua, e minuscola, fiducia nelle istituzioni in crisi della Repubblica. (4-01562)

RISPOSTA. — La situazione dei ricorsi pendenti presso la Corte di cassazione è la seguente:

Ricorsi civili:

Pendenti al 31 ottobre 1979: n. 25.196.

Sopravvenuti dal 1° gennaio 1979 al 31 ottobre 1979: n. 7.693.

Discussi nello stesso periodo: n. 6.925.

Ricorsi penali:

Pendenti al 31 ottobre 1979: n. 35.734.

Sopravvenuti dal 1° gennaio 1979 al 31 ottobre 1979: n. 20.984.

Definiti nello stesso periodo: n. 31.086.

I dati trascritti assumono uno specifico significato se si considera il ritmo progressivamente crescente dei ricorsi iscritti nel quinquennio 1974-1978 e lo si pone a raffronto con la mole di lavoro espletata nello stesso periodo dai magistrati della Corte di cassazione.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1981

Ricorsi civili	iscritti	discussi
1974	6.198	5.649
1975	7.938	5.491
1976	8.329	5.816
1977	8.521	7.457
1978	9.423	8.074
Ricorsi penali	iscritti	definiti
1974	28.596	21.242
1975	26.661	23.833
1976	33.154	28.390
1977	39.067	33.185
1978	48.269	35.760

Questi dati evidenziano, nel quinquennio, una crescita imponente del numero dei ricorsi iscritti che supera il 50 per cento nel settore civile e si avvia a raggiungere il cento per cento nel settore penale.

Le spiegazioni del fenomeno sono molteplici.

Per i ricorsi penali vi è da mettere in preminente rilievo il proposito dei condannati di allontanare nel tempo il momento della esecutività della sentenza di condanna nell'attesa di possibili provvedimenti di amnistia.

Nel settore civile, a parte una più accentuata litigiosità, che è documentata dalle statistiche relative alle sopravvenienze delle controversie nei vari uffici giudiziari e che si riflette necessariamente sul numero dei ricorsi per cassazione, possono indicarsi sinteticamente come principali fattori causali dell'aumento dei ricorsi: lo ampliarsi del contenzioso del lavoro e della previdenza sociale (anche per effetto delle agevolazioni fiscali e in materia di condanna alle spese), il fenomeno della svalutazione monetaria (che rafforza i propositi di resistenza ad oltranza dei debitori), l'abuso del regolamento preventivo di giurisdizione (che consente di ritardare la definizione dei giudizi di merito).

Questa situazione di grave emergenza è stata fronteggiata, in maniera encomia-

bile, dai magistrati della Corte di cassazione mediante una innegabile accentuazione del loro difficile impegno. È potuto così accadere che, senza pregiudizio della qualità (oltremodo importante nel giudizio di legittimità, configurato come la più alta garanzia per il cittadino che chiede giustizia), la quantità del lavoro svolto è andata via via crescendo nel quinquennio 1974-1978 in una percentuale che è di oltre il 40 per cento nel settore civile e di circa il 70 per cento nel settore penale.

L'imponenza di questi dati è tale da non avere bisogno di commento; e l'accresciuta produttività è tanto più significativa se si considerano le obiettive difficoltà di completa copertura degli organici della Suprema corte.

A tale gravoso carico di lavoro si aggiungono inoltre le incombenze dell'ufficio centrale per il referendum, che assorbono completamente per alcuni mesi i trenta consiglieri più anziani, oltre a molti magistrati addetti all'ufficio del massimario e al centro elettronico di documentazione.

Nell'ambito della vigente disciplina e dell'attuale struttura del procedimento di Cassazione non è agevole escogitare — al di fuori della richiesta di un maggiore impegno personale dei magistrati — misure idonee a rendere meno gravosa la situazione, anche se sono stati adottati alcuni accorgimenti, tra i quali, in primo luogo, la discussione congiunta di ricorsi che prospettino questioni simili o analoghe. È poi in piena attività una Commissione di studio formata da magistrati della Corte, designati dalle varie sezioni, con il compito di fornire, in consonanza con gli intendimenti del primo presidente, ulteriori indicazioni al fine di ispirare l'attività della Corte suprema a criteri di maggiore funzionalità.

Detta commissione, i cui lavori non sono ancora ultimati, ha per ora formulato una serie di suggerimenti in ordine, fra l'altro, ad una più organica ripartizione delle materie tra le sei sezioni penali, alla riorganizzazione degli uffici spoglio presso le predette sezioni (anche allo scopo di rilevare e contribuire alla eliminazio-

ne dei contrasti di giurisprudenza), alle misure concernenti la sicurezza del palazzo di giustizia di piazza Cavour e degli uffici che vi hanno sede.

Un attento esame del problema ha posto in luce che rimedi risolutivi dell'attuale crisi possono rinvenirsi soltanto sul piano delle riforme normative. Sono in corso, pertanto, alla ricerca di possibili soluzioni legislative, studi che investono campi che vanno: dalla restituzione alla Corte (mediante l'abrogazione dell'articolo 360, n. 5, del codice di procedura civile) del ruolo, rigidamente inteso, di giudice della legittimità, alla revisione dell'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione; dalla introduzione, con gli opportuni temperamenti, dell'istituto della perenzione di istanza all'ampliamento dei casi di procedimento in camera di consiglio in materia penale.

È auspicio del Governo che tali studi possano tradursi al più presto in concrete proposte di provvedimenti legislativi.

Il Ministro: SARTI.

PARLATO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere:

i motivi per i quali non sia stato ancora aperto alcun procedimento penale a carico della SIP per i danni arrecati alla utenza, mercé una vera e propria ingiusta « rapina » perpetrata addebitando loro conversazioni non effettuate o interrotte per fatti connessi al cattivo funzionamento degli impianti;

se, per esempio, al riguardo sia noto che l'utente viene ugualmente tassato qualora risponda un numero diverso da quello chiamato e che ciò si verifichi più di una volta a riprova della mancanza di responsabilità o della insussistenza di errori nella formazione del numero da parte del chiamante;

se, ancora, sia noto che molto spesso una conversazione si interrompa per misteriosi motivi non appena risponda l'altro utente o nel corso della conversazione.

obbligando ad una nuova chiamata con nuovo addebito;

se, infine, essendo noto che all'estero basta un semplice reclamo per vedersi risarcire l'ingiusto addebito, in uno alle spese postali rese necessarie per l'inoltro del reclamo, si intenda introdurre o un abbuono forfettario o analogo sistema di rimborsi, ovviamente con effetto retroattivo, anche tenuto conto che sinora, solo prendendo in considerazione la media presumibile pro-utente di simili ingiusti addebiti, la SIP ha ingiustamente locupletato decine di miliardi. (4-03557)

RISPOSTA. — La risposta di un abbonato diverso da quello chiamato può essere causata da una non corretta selezione, di norma attribuibile a disattenzione del chiamante, ovvero a cattivo funzionamento dell'impianto, e segnatamente dell'apparecchio non segnalato tempestivamente alla società per le riparazioni necessarie. Comunque si assicura che l'incidenza di tali guasti sul volume globale del traffico espletato è estremamente limitata e trascurabile.

Per quanto riguarda poi il disservizio per caduta di conversazione, le tecniche delle centrali telefoniche in uso in Italia hanno prestazioni analoghe a quelle degli altri paesi industrializzati e prevedono dispositivi idonei a garantire un buon livello di efficienza delle comunicazioni sia agli effetti della continuità di queste che degli addebiti. Ciò non esclude che, come si verifica in tutti gli apparati tecnici, possano verificarsi anomalie di funzionamento, che rientrano nelle percentuali statistiche dei guasti che si verificano nelle reti estere.

Si aggiunge, tuttavia, che la Società italiana per l'esercizio telefonico (SIP), in caso di reclamo dell'utenza, provvede, comunque, con la dovuta correttezza a definire la pendenza dopo espletati gli indispensabili controlli e i riscontri tecnico-amministrativi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: DI GESÌ.

PARLATO. — *Al Governo.* — Per conoscere:

l'esatta dinamica dell'incidente nel quale sono restati coinvolti due tecnici dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, durante il collaudo di una apparecchiatura nei laboratori del Centro di Frascati e se l'incidente stesso, nel quale i due tecnici (poi ricoverati al centro « Curie » di Parigi, specializzato nel trattamento delle conseguenze delle radiazioni) hanno riportato ustioni di un certo rilievo, non fosse del tutto inevitabile;

come si spieghi, al riguardo, la circostanza che pur essendo stata minimizzata la portata dell'incidente, ci si è guardati bene dal darne notizia, a stento trapelata all'esterno;

come si spieghi che nonostante si sia affermato che nella specie trattavasi di tecnici molto esperti, essi possano essere stati coinvolti in un simile incidente ove questo sia stato — come superficialmente si afferma — del tutto banale;

se si sia in grado di fornire assoluta garanzia che simili preoccupanti sinistri sul lavoro, specie in un settore tanto delicato quanto quello in cui si abbiano effetti radioattivi, non abbiano più a ripetersi ed in tal caso con quali mezzi ed iniziative ciò potrà evitarsi con assoluto rigore. (4-04496)

RISPOSTA. — Il 16 giugno 1980 era in programma il collaudo di radioprotezione del laboratorio sperimentale PWA, da parte del servizio di fisica sanitaria dei laboratori nazionali di Frascati (LNF). Il programma PWA, recentemente ultimato e non ancora operativo, utilizza un elettromagnete tipo *Wiggler*, installato sull'anello di accumulazione Adone di LNF; lo scopo di tale programma è di creare una sorgente di raggi X, con penetrazione inferiore a quelli usati in medicina nel campo radiografico, ma con un'intensità superiore, necessari per ricerche di fisica dei solidi. Durante l'effettuazione del collaudo portato avanti dal responsabile del servizio di fisica sanitaria, dal suo colla-

udatore dottor Esposito ed in un secondo tempo anche dal professor Burattini, che aveva curato la messa a punto della sorgente di raggi X, si è presentata la necessità di effettuare alcune misure anche nella sala sperimentale. Poiché le dimensioni del fascio di raggi X sono di qualche centimetro quadrato e pochi millimetri di materiale sono sufficienti per arrestarlo, poteva sussistere pericolo solo interagendo direttamente con la sorgente. Durante l'esecuzione delle misure, il dottor Esposito ed il professor Burattini venivano inavvertitamente a contatto del fascio di raggi X, riportando una radiotermita in una zona localizzata delle mani.

Una denuncia circostanziata dei fatti è stata tempestivamente trasmessa agli uffici competenti, in particolare, la direzione dei LNF ha dato comunicazione dell'incidente entro ventiquattro ore all'ispettorato competente per territorio ed al medico provinciale, ha inoltrato denuncia di infortunio all'INAIL e ha segnalato l'incidente al commissariato di pubblica sicurezza di zona.

Le condizioni in cui si è verificato l'incidente sono del tutto eccezionali e non ripetibili nelle normali condizioni di lavoro; l'incidente è stato simile a quello che potrebbe occorrere ad un radiologo che inavvertitamente mettesse le mani sul fascio di raggi X.

E, pertanto, da escludere ogni relazione con processi di contaminazione radioattiva o di fuga di radiazioni che possano contaminare in qualsiasi modo l'ambiente esterno.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: ROMITA.

PRETI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di confusione e di abbandono in cui versa la disciolta Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG), i cui uffici centrali, in questa delicata fase di liquidazione, a giudicare anche dal numero dei ricorsi prodotti e

delle proteste quotidiane, non si rivelerebbero in grado di portare a termine nemmeno le questioni pendenti più urgenti, giacché mancherebbe un piano razionale di lavoro e i servizi sarebbero sguarniti di impiegati.

Per conoscere se risponde al vero che l'archivio sarebbe stato smobilitato anzitempo e i fascicoli dei dipendenti ammucchiati alla rinfusa senza un criterio logico di ricerca; che gli affari in trattazione sarebbero stati sospesi; che ai solleciti non si risponderebbe; che non sarebbero stati ancora corrisposti al personale gli arretrati di cui agli articoli 13 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, mentre non si sa se nel mese in corso verranno predisposti i cedolini degli stipendi; che i dipendenti ultimamente cessati dal servizio dovrebbero ancora percepire il primo acconto a titolo di pensione e di liquidazione; che ai medici a contratto addirittura non sarebbero stati corrisposti neppure gli arretrati relativi al primo contratto del parastato (decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411), mentre pare che al direttore generale sia stata adeguata immediatamente la retribuzione con deliberazione 16 luglio 1980, n. 415/L.

Per sapere, infine, quali iniziative intenda assumere per consentire al personale di ottenere gli arretrati retributivi spettanti e i provvedimenti di stato pertinenti prima della cessione della gestione di liquidazione prorogata al 31 dicembre 1980. (4-04968)

RISPOSTA. — La gestione di liquidazione della disciolta opera nazionale per gli invalidi di guerra è iniziata soltanto a far tempo dal settembre 1978 e cioè con notevole ritardo rispetto alle date di inizio delle analoghe funzioni presso gli altri enti e gestioni sanitarie soppresse.

Va pure tenuto presente che solo con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1979 (peraltro pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 29 aprile 1980 n. 116) sono stati individuati i nominativi del personale assegnato alle regioni nel qua-

dro della riforma sanitaria. Si soggiunge inoltre che durante il 1980 l'attività degli uffici dell'ente in discorso è stata intralciata dall'intervenuta cessione, agli uffici giudiziari della capitale, dei locali dove erano ubicate la presidenza e la direzione generale dell'ente stesso. Giova poi sottolineare che la gestione sanitaria della soppressa opera si è trovata ad operare con un contingente di personale via via ridotto e che nonostante la richiesta di utilizzazione di 65 dipendenti della direzione generale, indirizzata alla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 5 - secondo comma - del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, la medesima Regione, con circolare 27 ottobre 1980, ha disposto l'immediato trasferimento del personale, incluso nel relativo contingente, presso le diverse unità sanitarie locali operanti nel suo ambito territoriale. Va rilevato che quando sarà realizzato completamente il cennato trasferimento, soltanto 39 impiegati (destinati ad essere inquadrati nei ruoli amministrativi dello Stato e di altri enti pubblici) rimarranno utilizzabili dall'ente.

Ciò premesso, in linea generale, si forniscono di seguito e con riferimento ai singoli punti dell'interrogazione, i chiarimenti forniti dal competente commissario liquidatore:

la concreta e completa attuazione degli articoli 13 e 14 del contratto di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, si è resa possibile solo nel luglio 1980 con la presa d'atto, da parte della Presidenza del Consiglio, dei relativi provvedimenti (contrattazione articolata; determinazione dei contingenti e dei criteri di attribuzione delle qualifiche e dei livelli differenziati di professionalità). Per ciascuno dei circa 350 dipendenti interessati si è già completata, in sede di corrispondenza degli assegni per il mese di settembre 1980, l'attribuzione del nuovo trattamento e quanto prima sarà provveduto per la liquidazione degli arretrati;

per coloro i quali sono cessati dal servizio, si provvederà, per la percezione dell'acconto a titolo di pensione e di liquidazione, con la maggiore celerità possi-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1981

bile, compatibilmente alle difficoltà sopra esposte. Attualmente un certo ritardo è dovuto alla mancata pubblicazione della decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio che esclude la recuperabilità di somme in precedenza corrisposte erroneamente. La pubblicazione di tale sentenza (per altro pronunciata nel luglio 1980), consentirà l'erogazione a titolo definitivo dell'indennità di anzianità:

per il personale sanitario a contratto (circa 130 unità) ed in particolare per i medici, il computo degli arretrati derivanti dall'applicazione del primo contratto di lavoro (decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976) è risultato assai laborioso in connessione alle vicende della disciplina del rapporto di lavoro, che ha subito, fino al 1979, sostanziali variazioni, oggetto anche di giudizio pendente presso il citato tribunale amministrativo regionale del Lazio;

prima della cessazione della gestione di liquidazione saranno corrisposti gli arretrati retributivi spettanti al personale e saranno adottati gli altri provvedimenti per la definizione delle singole posizioni di stato. Tuttavia, tale impegno è condizionato al conseguimento dell'autorizzazione per l'utilizzo delle cennate 65 unità da parte della regione Lazio.

Da ultimo, lo stesso commissario liquidatore ha precisato che l'archivio del personale funziona regolarmente e che si sono verificati solo ritardi nella trattazione degli affari, mentre il trattamento economico dovuto al direttore generale (previsto da precise disposizioni di legge) è stato determinato con provvedimenti debitamente approvati dagli organi di vigilanza.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

RALLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere —

constatato che da alcuni mesi molti istituti di credito limitano al massimo la vendita dei buoni ordinari del tesoro (BOT) perché, essendo il tasso di interesse di detti buoni superiore a quello bancario, si elimina così il loro peso concor-

renziale costringendo quanti non riescono ad investire il denaro in BOT a depositarlo nelle banche con un tasso di interesse meno redditizio;

considerato che tutto ciò costituisce un grave danno per i risparmiatori —

quali provvedimenti il Ministro intende prendere in difesa dei risparmiatori. (4-02894)

RISPOSTA. — In base alla procedura stabilita con il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 maggio 1980, n. 130, che ha autorizzato l'emissione dei buoni ordini del tesoro dal 1° maggio 1980 al 31 dicembre 1980 ed ha fissato le modalità per l'assegnazione dei titoli, il collocamento dei buoni può essere effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nonché di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Con lo stesso decreto è stato anche stabilito che le richieste di assegnazioni di buoni ordinari del tesoro non possono essere d'importo inferiore a cento milioni di lire, al fine di non appesantire eccessivamente le operazioni mensili di assegnazione di titoli.

In conformità alle suddette norme i privati cittadini e gli operatori economici che sono disposti a sottoscrivere buoni ordinari del tesoro possono farlo tramite gli agenti di cambio i quali dovranno far pervenire le loro richieste.

Ciò premesso, per quanto attiene alle riserve sul comportamento tenuto dalle banche nelle operazioni di vendita dei buoni, si rileva che in generale non risulta che le stesse frappongono ostacoli alla cessione dei buoni del tesoro ai risparmiatori.

Il Ministro: ANDREATTA.

RUSSO RAFFAELE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso:

che il progetto del CIPI di risanamento del settore delle fibre tessili, ed in particolare delle due maggiori aziende che vi operano (la SNIA e la MONTEFIBRE) per quanto riguarda il Sud non dovrebbe creare nuova disoccupazione perché i lavoratori che si renderanno disponibili saranno impiegati in altre iniziative produttive già approvate ma che, in relazione ai tempi tecnici di avviamento delle iniziative, determinerà una contrazione occupazionale la quale aggraverà notevolmente la già preoccupante e pesante situazione antecedente l'adozione delle recenti misure anticrisi;

che analogamente a quanto avviene per il progetto di ristrutturazione del settore delle fibre e per le relative conseguenze, anche il settore dei frigoriferi e dei congelatori della INDESIT di Teverola, in attesa di un piano per la riqualificazione del prodotto e l'allargamento delle tipologie produttive, con l'ulteriore scaglionamento di 1.400 dipendenti in cassa integrazione, determinerà un contraccolpo durissimo ed estremamente preoccupante sulla quota occupazionale della provincia di Caserta;

che, sempre per quanto riguarda la estrema gravità in cui sono ridotti i livelli occupazionali del Mezzogiorno, un ennesimo malessere, in particolare, è esploso nella regione Campania con la attuale crisi che ha investito i settori delle industrie delle telecomunicazioni, dell'elettronica e dell'elettromeccanica colpendo aziende come la SIT-SIEMENS di Santa Maria Capua Vetere, la FATME di Napoli e di Pagani, la FACE-STANDARD nell'Aversano e nel Salernitano, la GTE nel Casertano senza voler considerare i conseguenti effetti moltiplicativi sull'indotto caratterizzato da tutte le piccole ed anche piccolissime ditte appaltatrici;

che recentissimamente le 14 maggiori banche italiane, aderenti alla cosiddetta « intesa », hanno innalzato il *prime rate* (il costo del denaro applicato alla clientela più importante), al 21,50 per cento; che a tale livello appare probabile si alli-

neeranno anche gli altri istituti di credito e che, pertanto, tale maggiore costo del denaro, oltre a costituire una notevole e naturale frenata nella richiesta di credito, determinerà una ulteriore caduta della produzione industriale dopo quella rilevata dall'ISTAT e dall'ISCO per il mese di maggio rispetto al mese di aprile con altre incalcolabili conseguenze sui tempi brevi e medi -

se non ritiene d'intervenire tempestivamente con adeguate e particolari istruzioni alla Banca d'Italia affinché le restrizioni creditizie adottate, che ancora una volta penalizzano le imprese meridionali, siano sostituite con una politica creditizia selettiva da attuare con specifici interventi per le aree meridionali al fine di non penalizzare ulteriormente gli operatori economici del Sud. (4-04176)

RISPOSTA. — Le attuali restrizioni sulla crescita del credito bancario rientrano nell'ambito degli strumenti di politica monetaria, di carattere congiunturale, aventi la finalità di contenere, attraverso il controllo del volume complessivo del credito il processo inflazionistico in atto.

Nel lungo periodo, invece, allo scopo di incidere sulla composizione del credito, la politica creditizia si avvale di altri strumenti di carattere selettivo quali, principalmente, il credito agevolato concesso dallo Stato alle regioni. Le autorità monetarie intervengono inoltre nella collocazione dei flussi creditizi attraverso il controllo delle emissioni obbligazionarie e l'imposizione dell'obbligo all'azienda di credito di investire in titoli degli istituti di credito speciale una percentuale degli incrementi dei depositi.

Considerate le finalità e le caratteristiche degli strumenti di politica creditizia ora delineati, si ritiene che le auspiccate iniziative in favore delle imprese meridionali debbano più opportunamente essere intraprese mediante il ricorso a strumenti diversi da quelli del contingentamento del credito che, com'è noto, è volto a contenere il processo inflazionistico.

Il Ministro: ANDREATTA.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1981

SCALIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, agli effetti di nuove assunzioni presso il Ministero dell'interno, dare precedenza ai giovani laureati che hanno partecipato al concorso bandito il 1° giugno 1977 per 168 posti di segretario in prova all'amministrazione civile del Ministero dell'interno risultando soltanto idonei.

Sarà a conoscenza del Ministro che in questi giorni il Ministro delle finanze ha chiamato in servizio circa 380 idonei del concorso precedente bandito dall'amministrazione delle finanze.

L'interrogante chiede, perciò, di sapere se il Ministro dell'interno non ritenga di assumere un comportamento analogo a quello del Ministro delle finanze, per evitare disparità di trattamento rispetto ai giovani idonei a concorsi di altre amministrazioni oltre che per sopperire alle urgenti ed imprescindibili necessità di nuovo personale da parte del Ministero dell'interno. (4-04419)

RISPOSTA. — Sono stati già assunti in servizio 157 idonei al concorso bandito il 1° giugno 1977 in aggiunta ai 168 posti messi originariamente a concorso.

Per quanto riguarda l'eventuale assunzione in ruolo di altri idonei, si assicura che è intendimento dell'Amministrazione avvalersi ulteriormente di tale possibilità, in relazione al verificarsi di nuove disponibilità di organico.

Il Ministro: ROGNONI.

SPINI, ANDÒ, COVATTA, FIANDROTTI E MARTELLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere le intenzioni del Governo in merito alla situazione di crisi creatasi alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.

In particolare gli interroganti chiedono quale seguito abbiano avuto gli impegni manifestati dal Ministro nella sua lettera al quotidiano fiorentino *La Nazione* del 16 maggio 1980 in rapporto:

1) ai contatti con la regione, gli enti locali e con l'università per la piena resti-

tuzione della Biblioteca nazionale centrale ai suoi compiti istituzionali, oggi impediti dal gravare di un'utenza impropria che potrebbe essere soddisfatta da strutture come la rete decentrata di pubblica lettura predisposta dal comune di Firenze;

2) alle prospettive di un'importante struttura come il Laboratorio di restauro, connesse all'utilizzazione dei nuovi locali dell'ex « Pia casa del rifugio in Sant'Amrogio » già presi regolarmente in affitto e non ancora occupati. Si chiede di conoscere con chiarezza tale situazione, sia in rapporto allo sviluppo del Laboratorio (che necessita assolutamente di nuovi spazi), sia in rapporto al fatto che tali locali furono a suo tempo negati ad altri enti culturali;

3) alla definizione dei ruoli e delle funzioni dell'Istituto centrale per il catalogo unico e delle due Biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, su cui doveva svilupparsi da parte del Ministero un'apposita conferenza.

Gli interroganti chiedono altresì se il Ministero sia a conoscenza dello sgombero dei magazzini della Biblioteca nazionale a lato di Santa Croce, disposto dal provveditorato alle opere pubbliche, a causa dell'improvviso aggravarsi della situazione statica con la conseguente sospensione della distribuzione delle riviste e dei giornali periodici.

Tale ultimo avvenimento ha nuovamente messo in evidenza la gravità della situazione e la necessità di un intervento organico a favore di una istituzione, la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, che costituisce un bene culturale con caratteristiche di unicità nel nostro paese. (4-04061)

RISPOSTA. — I contatti di questo Ministero con la Regione, gli enti locali e culturali in materia di servizio bibliotecario, datano da tempo remoto. Ripetutamente infatti agli enti, pur nel rispetto della propria autonomia, è stata richiesta la istituzione di una rete di biblioteche locali, giusto quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1972 e

dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, per offrire alla collettività un servizio di pubblica lettura e favorire, in tal modo, la restituzione della biblioteca nazionale centrale ai suoi compiti di istituto.

La questione è stata riproposta in seduta pubblica nella conferenza sulla biblioteca suddetta del maggio 1979.

In merito al trasferimento del laboratorio di restauro della biblioteca nazionale centrale di Firenze, questo Ministero ha ben valutato, fin dalla data in cui furono intraprese trattative per la stipula del contratto di affitto per l'uso dei locali dell'ex convento benedettino di sant'Ambrogio, la possibilità di acquisire per i propri fini l'intero complesso, ivi compresi perciò i locali al piano terreno, attualmente adibiti ad asilo nido, ma l'ente affittuario pose subito in chiaro che dalla trattativa dovevano essere esclusi tali locali, ed ha mantenuto fino ad oggi posizione intransigente.

Nel far presente che la parte presa in affitto è di 1944 metri quadrati, quindi più che sufficiente a far fronte alle esigenze di spazio del laboratorio di restauro della biblioteca nazionale di Firenze, si manifesta comunque la più ampia disponibilità a valutare la possibilità di acquisire anche nuovi spazi al pianterreno, allorché l'ente proprietario si dimostrerà disponibile in tal senso.

È stato nel frattempo affidato l'incarico ad un tecnico dell'istituto centrale per la patologia del libro di studiare sia la ristrutturazione che l'eventuale rafforzamento delle strutture dell'edificio per adeguarlo alle nuove funzioni.

Pu condividendo, in linea di massima, la convinzione che i locali presi in affitto non possono certo rappresentare la soluzione dei problemi di spazio della biblioteca nazionale centrale di Firenze, ciò non di meno, al momento attuale, si presentano idonee a soddisfare esigenze più ampie di quelle strettamente legate al laboratorio di restauro.

Ciò stante, questo Ministero, mentre si impegna, com'è ovvio, ad utilizzare, nel modo più razionale, i locali presi in affitto, non trascura di esperire tutte le al-

tre possibili soluzioni dei problemi di spazio della biblioteca suddetta.

A tal fine si sono avuti più incontri e contatti con i rappresentanti della regione Toscana, della provincia e del comune di Firenze, tra gli altri quello in data 26 luglio 1980 al quale sono intervenuti anche i rappresentanti di altri uffici statali interessati alla questione (autorità prefettizia, genio civile, intendenza di finanza).

In tale ultima riunione si è concordato unanimemente di porre allo studio ad opera dell'istituto centrale per la patologia del libro con la collaborazione dell'ufficio tecnico del comune di Firenze il problema della costruzione di un edificio da destinare a deposito librario nelle immediate adiacenze della biblioteca e quindi in stretto collegamento con la stessa: allo scopo, anche di recente, si è tenuto un incontro di lavoro tra il direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali di questo Ministero e le autorità locali del comune di Firenze.

La distinzione delle funzioni tra le due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze e tra queste e l'istituto centrale per il catalogo unico è stata oggetto di attento studio con approfondimento di tutta la materia che non è né di facile né di semplice definizione; si è comunque giunti all'individuazione di particolari compiti per ciascuno degli istituti interessati e pertanto la loro ripartizione potrà avere attuazione entro tempi brevi; molte delle funzioni già proprie delle biblioteche nazionali sono istituzionalmente passate all'istituto centrale per il catalogo unico cosicché alle due biblioteche rimane l'attribuzione di compiti prettamente bibliografici quali: la redazione della bibliografia nazionale e l'istituzione dell'archivio nazionale del libro alla biblioteca di Firenze, l'istituzione dell'emeroteca nazionale e della rete centralizzata di prestito nazionale ed internazionale alla biblioteca nazionale di Roma.

Per quanto concerne la situazione venutasi a creare nel magazzino giornali sito in Santa Croce ed al primo-quarto piano del magazzino riviste, a seguito di sopralluoghi che hanno evidenziato lo stato di

pericolo delle strutture portanti si è a suo tempo immediatamente disposto il trasferimento urgente in altri locali del materiale sgomberato, e si è predisposto apposito studio per interventi urgenti di ripristino dei magazzini suddetti.

I relativi lavori di restauro sia della sede centrale sia dei locali nell'edificio di sant'Ambrogio sono stati affidati alla sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze.

Il Ministro: BIASINI.

TRANTINO. — *Al Ministro dell'interno e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere:

1) se ritengano rispondente a criteri di giustizia la ostinazione con la quale si nega al personale di ruolo delle prefetture il riconoscimento dei titoli di studio e delle mansioni superiori svolte;

2) se reputino conforme al dettato costituzionale la disparità di trattamento economico e giuridico tra il suddetto personale e quello cui è consentito l'inquadramento in base al semplice titolo di studio e al quale sono riservati il 50 per cento dei posti d'organico; disparità riscontrabile in particolare nel raffronto con i dipendenti dell'amministrazione finanziaria e della Corte dei conti, ai quali gli stessi diritti negati al personale delle prefetture sono stati da tempo riconosciuti legislativamente;

3) se avvertano l'esigenza di utilizzare le graduatorie di idoneità relative ai concorsi interni precedentemente svolti per la qualifica superiore e di fornire sollecita soluzione al problema del trasferimento in sedi più vicine alle città di appartenenza del personale delle prefetture, cui deve andare ampio riconoscimento per i meriti acquisiti e la capacità che lo sostanziano, in un paese dove il dovere costringe il padrone. (4-03044)

RISPOSTA. — Le questioni prospettate ai punti 1) e 2) sono superate dalla sopravvenuta emanazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo as-

setto retributivo funzionale del personale statale che pone, fra l'altro, una uniforme disciplina per quanto riguarda il riconoscimento delle mansioni superiori svolte dal personale stesso.

L'articolo 4 della legge sopracitata prevede, infatti, che i dipendenti che abbiano effettivamente svolto da almeno cinque anni mansioni superiori alla qualifica in cui sono inquadrati, possano essere sottoposti, a domanda, ad una prova selettiva ai fini dell'inquadramento nella qualifica funzionale superiore.

Per quanto concerne il punto 3) si fa presente che la integrale utilizzazione delle graduatorie di idoneità dei concorsi interni per passaggio di carriera sarebbe *contra legem*, oltre che lesiva delle legittime aspettative degli impiegati che hanno titolo a partecipare agli scrutini di promozione. Infatti, i posti che, per ogni carriera, possono essere annualmente messi a concorso tra gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore vanno calcolati nella percentuale, fissata dalla legge, del numero globale di quelli vacanti, conferibili, per il resto, mediante scrutini per merito comparativo e per merito assoluto al personale in possesso dei requisiti prescritti.

Riguardo, infine, ai trasferimenti del personale delle prefetture, si assicura che nelle assegnazioni alle varie sedi si è sempre teso ad assecondare, per quanto possibile, le aspirazioni manifestate dagli interessati. Qualche caso di difficile soluzione concerne gli impiegati di origine meridionale che prestano servizio in uffici del centro-nord, non essendo possibile, per ovvie esigenze di servizio, depauperare all'eccesso tali uffici, mentre le sedi del Mezzogiorno d'Italia, da cui proviene la gran parte del personale, ne sono già forniti a sufficienza.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

TREMAGLIA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere quali iniziative abbiano adottato in ordine ai provvedimenti del presidente del tribunale di Bergamo in data 26 maggio 1980 e

26 settembre 1980 interpretativi della legge 12 giugno 1973, n. 343 e del suo regolamento di attuazione, intesi a modificare le norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari, sottraendo tali operazioni ai segretari comunali.

Queste decisioni hanno creato un grave pregiudizio, sia per gli operatori interessati a causa dell'aggravio del costo del servizio, sia per i pubblici ufficiali chiamati alla levata del protesto in comuni distanti dalla loro residenza, e hanno provocato una assurda estromissione dei segretari comunali da compiti che erano e sono di loro competenza, almeno dove non esiste in sede l'ufficiale giudiziario.

L'interrogante chiede se i Ministri competenti non ritengano urgente un intervento immediato per far revocare le predette decisioni del presidente del tribunale di Bergamo, anche di fronte alle legittime proteste di tutta la categoria dei segretari comunali, e proprio per ripristinare giustizia e funzionalità in un settore così delicato e di rilevante importanza per la cittadinanza. (4-05861)

RISPOSTA. — Il presidente del tribunale di Bergamo, delegato dal presidente della corte di appello di Brescia, ha disposto — in mancanza di accordo fra le categorie interessate e con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349 e nell'articolo 8, primo comma, del regolamento di attuazione della legge stessa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290 — la ripartizione delle commissioni relative ai titoli di credito fra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. In aderenza alla lettera della legge non ha incluso nella ripartizione dei suddetti titoli i segretari comunali, in quanto esclusi, ai sensi della normativa vigente, dalla ripartizione stessa. Lo stesso presidente del tribunale di Bergamo, nel suo provvedimento, riguardante comuni sedi di notai e di ufficiali giudiziari, ha dichiarato soltanto sussidiaria la competenza dei segretari comunali alla levata dei pro-

testi. Tale provvedimento — con il quale detto magistrato non ha affatto inteso disconoscere la competenza dei segretari comunali affermata nei casi previsti dalla legge — risulta pienamente conforme all'avviso in proposito manifestato precedentemente dalla competente direzione generale di questo Ministero.

D'altra parte, ai fini di una valutazione globale del problema occorre considerare che, a norma dell'articolo 8, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, è attribuita alle aziende di credito, la facoltà di incaricare, per il protesto le altre categorie disponibili, in tutti i casi di indisponibilità di una delle categorie di pubblici ufficiali.

Sembra pertanto che in questo contesto possano e debbano trovare adeguata risposta le esigenze dei segretari comunali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
SARTI.

ZARRO. — *Al Ministro del tesoro.* —
Per sapere —

premesso che il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979 ha espresso parere favorevole in ordine alla modalità della fusione deliberata dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio molisana con sede in Campobasso e del Monte di credito su pegno Orsini;

premesso, ancora, che la fusione in discorso è stata disposta con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, n. 615;

premesso, infine, che il Ministro del tesoro ha ritenuto dover prorogare due volte i termini dell'effettiva fusione dei due istituti in discorso; e il 25 giugno 1980 con proprio decreto ha prorogato ulteriormente la fusione al 30 settembre 1980;

ricordato che il consiglio di amministrazione della Banca del Monte Orsini con delibera del 16 ottobre 1979 ha deciso di ampliare la pianta organica dell'Istituto di ben 25 unità in ossequio al-

l'accordo stipulato il 1° agosto 1978 tra i dipendenti dell'Istituto e l'Istituto stesso;

sottolineato che la Banca d'Italia non ha ancora approvato l'ampliamento di tale pianta organica;

visto che con proprio documento la rappresentanza sindacale aziendale SILCEA-CISAL il 30 giugno 1980 ha denunciato, tra l'altro, che ancora nulla veniva fatto per dare pratica attuazione alla delibera;

visto ancora che nel citato documento le organizzazioni sindacali denunciano il tentativo portato avanti dalla nuova dirigenza dell'Istituto di dilazionare i tempi per l'assunzione delle 25 nuove unità al fine di definire anche nei fatti la fusione dei due citati istituti ed assumere, di conseguenza, il detto personale soltanto nel Molise e a servizio delle sedi molisane del nuovo istituto;

tenuto conto, anche, del fatto che in questo modo non si opera per ridare funzionalità all'Istituto bancario che da tempo ha bisogno di nuovo personale;

ricordate le forti, motivate e ripetute proteste che organismi politici e forze sindacali del Sannio hanno levato sulla fusione stessa e sulle modalità con cui veniva condotta a termine -

a) se è a conoscenza di tale stato di cose;

b) se per il corretto ed efficiente svolgersi delle attività bancarie dell'istituto beneventano intende disporre il rispetto di quanto deliberato dal consiglio

d'amministrazione del Monte Orsini il 16 ottobre 1979;

c) quando la Banca d'Italia approverà conseguentemente l'ampliamento della pianta organica del citato istituto.

(4-04389)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, quale organo di vigilanza sulle aziende di credito, informa che con la decisione consiliare 16 ottobre 1979 il monte di credito su pegno Orsini non ha ampliato la pianta organica aziendale, ma soltanto approvato un accordo precedentemente stipulato con le organizzazioni sindacali per una diversa articolazione della dimensione impiegatizia mediante l'inserimento del grado di vice capo ufficio.

Si precisa, inoltre, che la Banca d'Italia, considerate le assicurazioni fornite dall'azienda di credito di che trattasi circa la sopportabilità degli oneri - diretti e riflessi - derivanti dall'applicazione della cennata regolamentazione aziendale, ha rilasciato nel settembre del 1979 il nulla-osta prescritto dall'articolo 2 del regio decreto-legge n. 1757 del 1937 relativo alla revoca del divieto di inquadramento sindacale delle casse di risparmio e degli enti equiparati.

Il Ministro: ANDREATTA.